
CITTÁ DI GRUGLIASCO
Provincia di Torino

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020)

Norme di Attuazione

AGGIORNAMENTO aprile 2022

INDICE

INTRODUZIONE	5
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	6
TITOLO I - LA PUBBLICITA' ESTERNA	8
2- IDENTIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	9
2.1- DEFINIZIONI.....	9
2.2 – DURATA DELL’ESPOSIZIONE DEL MESSAGGIO.....	10
2.3 – DESTINAZIONE D’USO.....	11
3- CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	16
3.1- DEFINIZIONI.....	16
3.2- CENTRO ABITATO.....	17
3.3- RIDEFINIZIONE DELLE STRADE DI TIPO C / D.....	17
4- DEROGHE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA	18
5- DETERMINAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE	18
5.1- ZONE OMOGENEE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI INSEDIAMENTI AI FINI PUBBLICITARI.....	18
5.1- ZONE IN PRIMA CATEGORIA	19
6- GENERALITÀ DELLE NUOVE INSTALLAZIONI	19
6.1- SICUREZZA.....	20
6.2- DECORO.....	20
6.3- FUNZIONALITA’	20
6.4- NORMATIVA.....	20
7- NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE	21
7.1- FORMA E COLORE.....	21
7.2- MATERIALI.....	22
7.3- STRUTTURA.....	22
7.4- DISTANZE.....	22
7.5- ILLUMINAZIONE.....	22
7.6- POSIZIONAMENTO.....	23
7.8- LIMITAZIONI E DIVIETI.....	23
7.9- ELENCO DEGLI OGGETTI DI INTERESSE STORICO E/O AMBIENTALE.....	24
8- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO ABITATO, LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO E - F	26
8.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA.....	26
8.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	27
8.3- NORMATIVA SPECIFICA PER IMPIANTI DI PUBBLICITA’ TEMPORANEA PRIVATA	27
9- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO (O AL SUO INTERNO MA LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO A - B)	28
9.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA.....	28
9.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI.....	28

9.3- DIMENSIONI.....	28
9.4- CARATTERISTICHE.....	28
9.5- UBICAZIONI E POSIZIONAMENTO.....	28
10- CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI.....	30
11- PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	31
11.1- AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	31
11.2 - PRESENTAZIONE DI ISTANZA D'AUTORIZZAZIONE.....	32
11.3 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	35
11.3.1 – PROCEDIMENTO A VALERE SU SCHEDE DI PROGETTO.....	35
11.3.2 – PROCEDIMENTO IN ASSENZA DI SCHEDE DI PROGETTO	36
11.3.3 – TRANSENNE PARAPEDONALI – NORME SPECIFICHE.....	37
11.4- DURATA E DECORRENZA.....	38
11.5- CORRISPETTIVO	39
11.6- OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	39
11.7 – RINNOVI.....	40
11.8- TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE.....	40
11.9- VIGILANZA.....	41
11.10- RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI.....	41
11.11- SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	42
TITOLO II – SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA.....	43
1 – SEGNALI PRIVATI DI INDICAZIONE.....	44
2 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	46
3 – AUTORIZZAZIONI.....	47
3.1- DOCUMENTAZIONE.....	47
3.2- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	48
3.2.1 – PROCEDIMENTO A VALERE SU SCHEDE DI PROGETTO.....	48
3.2.2 – PROCEDIMENTO IN ASSENZA DI SCHEDE DI PROGETTO.....	49
3.3- DURATA.....	50
3.4 - CORRISPETTIVO.....	50
3.5 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	50
3.6- TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE.....	51
4 – COLORI DI FONDO, DEI CARATTERI E DEI SIMBOLI.....	51
5 – VISIBILITÀ DEI SEGNALI VERTICALI.....	52
6 – INSTALLAZIONE DEI SEGNALI VERTICALI.....	53
7 – CARATTERISTICHE DEI SOSTEGNI, SUPPORTI ED ALTRI MATERIALI USATI PER LA SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA.....	54
TITOLO III - LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	55
PREMESSA.....	56
CRITERI DI PROGETTO.....	56
QUANTITÀ E RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI.....	56

UBICAZIONE.....	57
ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE.....	57
6- TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI NUOVI IMPIANTI PER AFFISSIONE.....	58
6.1- DESTINAZIONE D'USO.....	58
6.2- TIPOLOGIE E FORMATI.....	59
6.3- MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	60
6.4- DURATA E DECORRENZA.....	60
6.5 - CORRISPETTIVO.....	61
6.6 – RINNOVI.....	61
6.7- TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE.....	62
7- CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	62
9- ENTRATA IN VIGORE.....	63
TITOLO IV – LE INSEGNE DI ESERCIZIO.....	64
1- TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI.....	65
DEFINIZIONE.....	65
CLASSIFICAZIONE DELLE INSEGNE.....	65
FORME PARTICOLARI DELLE INSEGNE.....	66
MESSAGGI PUBBLICITARI SULLE INSEGNE.....	67
2- DISCIPLINA DELL’INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO.....	68
2.1- NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE.....	68
MATERIALI, FORME E COLORI.....	69
ILLUMINAZIONE.....	69
INSEGNE A BANDIERA – NORME GENERALI - PRESCRIZIONI.....	70
INSEGNE FRONTALI – NORME GENERALI - PRESCRIZIONI.....	70
DECORAZIONE DI VETRINE O MURI.....	71
CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI E DI ESERCIZIO.....	71
VETRINETTE PORTA-MENU.....	71
BACHECHE.....	71
TENDE.....	72
INSEGNE SUI CENTRI COMMERCIALI.....	72
3- DOMANDE E MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	72
DOMANDA E DOCUMENTAZIONE.....	72
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	73
PROCEDURA SEMPLIFICATA.....	73
VARIAZIONI.....	73
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE.....	74
ANTICIPATA RIMOZIONE.....	74
INSEGNE ABUSIVE.....	74
4- NORME TRANSITORIE.....	75
5 – PREVALENZA NORMATIVA.....	75
ALLEGATI.....	76

INTRODUZIONE

L'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che dal 2021 comuni, province e città metropolitane istituiscono il cd. canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Tale canone sostituisce la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

L'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), di conseguenza, ha abrogato i capi I e II del d.lgs. n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del d.lgs.n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto.

La pubblicità esterna sarà effettuata nel territorio comunale in conformità al presente "Piano generale degli impianti pubblicitari", successivamente denominato "Piano", adottato in attuazione a quanto stabilito dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi dal n. 816 al 847 compreso e dal "Regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni" approvato con D.C.C. n° 17 del 26/02/03, successivamente denominato "Regolamento comunale" da ritenersi aggiornato con l'approvazione del presente piano e in linea con il Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 14/04/2021.

Il Piano si articola in quattro sezioni: nella prima parte, denominata "La Pubblicità Esterna", si determinano gli ambiti del territorio comunale nei quali possono essere localizzati i mezzi di pubblicità esterna, come dalle definizioni del D.L.vo 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., all'art. 47, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, e se ne disciplina l'installazione sull'intero territorio comunale.

Nella seconda parte, denominata "Segnaletica Verticale Privata", si definiscono i casi in cui è ammessa la collocazione di segnali verticali finalizzati alla localizzazione di soggetti economici che rappresentano origine o destinazione di un ingente traffico veicolare ai sensi dell'art. 39 del D.L.vo 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., come previsto dagli articoli 134, 136, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610.

Nella terza parte, denominata "Le Pubbliche Affissioni" si definiscono invece le caratteristiche, i quantitativi e la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le affissioni pubbliche, in osservanza delle norme previste dal "Regolamento comunale".

Nella quarta parte, denominata "Le insegne di esercizio" si definiscono le caratteristiche e si disciplina l'installazione delle insegne di esercizio, come definite dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

Le norme contenute nel Titolo IV, "Insegne di esercizio" troveranno applicazione anche sulle istanze relative a edifici ed aree di proprietà comunale, anche in regime di concessione o convenzione che regoli un diritto d'uso a soggetti terzi.

Il Piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti, disciplinano i termini e le modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Il Piano è comunque suscettibile di variazioni e/o integrazioni, con cadenza annuale, da parte della Giunta Comunale per quanto inerente le tariffe e del Consiglio Comunale per quanto concerne la parte normativa. Le modifiche alle tariffe, che dovranno essere apportate entro il 31 Ottobre di ogni anno, si intenderanno decorrenti dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui vengono approvate.

Le norme contenute al presente Piano devono intendersi prevalenti rispetto a quelle, disciplinanti i medesimi argomenti, contenute nel Regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni approvato con D.C.C. n. 17 del 26/02/2003 e ne costituiscono aggiornamento.

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nel presente Piano, relativamente alla pubblicità esterna e alle pubbliche affissioni trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione istituzionale, commerciale e privata, così come classificata secondo, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che di fatto ha abrogato i capi I e II del d.lgs. n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del d.lgs.n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto. La pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, palloni frenati, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e comunque in forma ambulante, sono normati dal regolamento "pubblicità e pubbliche affissioni" (D.C.C. 17/2003) come altresì normati i segni orizzontali reclamistici, così come definiti dall'art. 47 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le successive modifiche ed integrazioni.

La segnaletica direzionale di tipo industriale, commerciale, artigianale, installata ai sensi dell'Art. 134 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, non è da considerare mezzo pubblicitario (vedi Risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7/609 del 1 Aprile 1996, naturalmente ove conforme alle caratteristiche richiamate nella suddetta risoluzione) ma segnaletica stradale verticale ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 285/92.

L'utilizzo di tale segnaletica, è consentito all'interno delle aree omogenee, (dal punto di vista della destinazione economica degli insediamenti che vi insistono) successivamente definite dall'art. 5 comma 1 del presente Piano. La finalità di tale segnaletica non risulta essere la pubblicizzazione di attività economiche ma la segnalazione di quelle che, per loro connotazione, ne hanno necessità in ambito stradale, al fine di agevolare la loro individuazione, migliorando, quindi il deflusso del traffico veicolare. La caratteristica di tale segnaletica, non deve essere quella di rendere noto alla moltitudine delle persone la presenza di uno specifico soggetto economico, (finalità dei mezzi pubblicitari), ma quella di consentirne l'immediata individuazione conoscendone già l'esistenza.

All'esterno delle aree omogenee non è consentito l'uso della segnaletica verticale non pubblicitaria, se non per quei soggetti che, trovandosi all'esterno di tali aree o avendo particolare rilevanza economica, (determinata da un sensibile flusso veicolare), richiedano l'uso di tale segnaletica; questa non potrà comunque essere collocata ad una distanza superiore a 10 km dalla sede del soggetto economico indicato. In alternativa, le aziende, potranno utilizzare le preinsegne, come di seguito definite, fermo restando che le stesse dovranno uniformarsi dal punto di vista estetico alla segnaletica verticale.

All'esterno delle aree omogenee, dovranno essere collocati anche dei segnali di avvio, che non riportino il nominativo del soggetto economico specifico ma solamente la denominazione della zona omogenea.

TITOLO I - LA PUBBLICITA' ESTERNA

1- OBIETTIVI DEL PIANO

Il presente Piano si propone, mediante la sua adozione, di conseguire obiettivi finalizzati a:

- Salvaguardare la sicurezza dei cittadini e degli utenti della strada;
- Salvaguardare il decoro della città, l'ambiente e i beni artistici e culturali;
- Garantire ai soggetti economici il diritto di diffondere messaggi di carattere pubblicitario nell'esercizio di attività di impresa;
- Massimizzare gli introiti tributari.

Tali obiettivi si conseguono mediante la determinazione di una Normativa specifica finalizzata all'individuazione di distanze minime da rispettare per la collocazione di mezzi pubblicitari dagli elementi rilevanti per la sicurezza stradale, tali da garantire il giusto equilibrio tra le esigenze di salvaguardia della sicurezza e il diritto di libera iniziativa economica privata. Al tempo stesso la determinazione delle caratteristiche estetiche, costruttive e dimensionali dei mezzi pubblicitari, è stata effettuata sulla base delle esigenze di decoro e al contempo alla massimizzazione delle entrate, come sopra evidenziato.

Tutti i meccanismi di interazione tra i soggetti economici interessati alla diffusione di messaggi pubblicitari e l'amministrazione sono improntati su principi di massima trasparenza e semplificazione dei procedimenti.

I criteri generali che sorreggono il presente strumento normativo traggono origine dalla necessità di regolamentare i comportamenti tra i singoli operatori economici che diffondono messaggi pubblicitari e i comportamenti tra gli operatori e l'Amministrazione, nel rispetto degli obiettivi preposti.

Nella determinazione delle Norme, vengono fissati i principi di comportamento che sia gli operatori, sia l'Amministrazione devono seguire e rispettare per il conseguimento degli obiettivi sia durante il periodo di adeguamento, sia nel corso di utilizzo del presente strumento. Di seguito sono elencati i canoni generali utilizzati.

1. Le istanze che pervengono dagli operatori debbono essere analizzate secondo ordine cronologico;
2. Un mezzo pubblicitario si considera abusivo fino a prova contraria;
3. Un mezzo pubblicitario si considera autorizzato quando in possesso di idoneo titolo autorizzativo rilasciato esclusivamente ai sensi del presente Piano; sono parimenti considerati autorizzati i mezzi in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del comma 4 dell'art. 23 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285;

2- IDENTIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

2.1- DEFINIZIONI

Al fine di definire le modalità di installazione degli impianti pubblicitari disciplinati dal Piano, gli stessi sono classificati dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. La citata classificazione suddivide le tipologie di impianti pubblicitari nelle seguenti categorie:

Art. 47 Comma 2 - PREINSEGNA -

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 47 Comma 4 - CARTELLO -

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 47 Comma 5 - STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO -

Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.

Art. 47 Comma 6 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO -

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 47 Comma 7 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO -

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Art. 47 Comma 8 - IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA -

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno

orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta

Art. 47 comma 9 - ALTRI MEZZI PUBBLICITARI-

Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda, sono indicati per brevità "altri mezzi pubblicitari"

2.2 – DURATA DELL'ESPOSIZIONE DEL MESSAGGIO

I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti appartenenti al servizio delle pubbliche affissioni ed affissioni dirette, sono ulteriormente classificati in funzione della durata del periodo di esposizione, nelle seguenti due categorie:

Mezzi di pubblicità temporanea: appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata (3 mesi massimo) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc.. L'esposizione dei messaggi su questi mezzi, che possono essere anche solidamente ancorati al suolo in maniera permanente o ad altre strutture in elevazione, è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa. Fanno eccezione i mezzi destinati alle affissioni dirette per i quali sarà consentito il cambio del messaggio, con una cadenza minima di 15 giorni, indipendentemente dall'evento o dalla manifestazione che pubblicizzano, fermo restando che gli stessi dovranno corrispondere l'imposta comunale sulla pubblicità per l'intero anno di riferimento, indipendentemente dal periodo di esposizione del messaggio, (sempre che durante l'anno venga esposto almeno un messaggio).

Mezzi di pubblicità permanente: rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari quali: cartelli, tabelle murali, impianti associati a prestazioni di pubblico interesse, ecc.. E' definito quindi permanente il mezzo che, indipendentemente dal supporto impiegato, abbia durata in opera superiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione richiesta. Le autorizzazioni di mezzi permanenti sono sempre rilasciate in forma precaria e quindi revocabili in qualsiasi momento da parte

dell'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse o di incolumità pubblica. La durata dell'autorizzazione, sarà pari ad anni 3, rinnovabili tacitamente. Nel caso dell'istituzione della figura del concessionario, la durata dell'autorizzazione dovrà essere legata alla durata della concessione stipulata.

2.3 – DESTINAZIONE D'USO

In aggiunta alla tipologia e durata, un'ultima classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d'uso, che nel Piano risultano essere:

Istituzionali: appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica, non finalizzati alla diffusione di un messaggio nell'esercizio di un'attività economica che pubblicizzi, un soggetto economico che nel proprio oggetto sociale persegua fini di lucro; tali messaggi sono normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altri soggetti (associazioni, circoli, ecc.. regolamentati da statuto) comunque privi di rilevanza economica

Commerciali: sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero tesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività economica, un prodotto o un servizio nell'esercizio di attività economiche perseguiti fini di lucro



Al fine di permettere una agevole individuazione delle diverse tipologie, la seguente tabella riassuntiva riunisce tutte le classificazioni sopra descritte ed individua la scheda dell' Allegato "I" "Abaco per l'applicazione della normativa", parte integrante del Piano, che ne riassume le caratteristiche ai fini autorizzativi. Successivamente è anche possibile consultare una serie di immagini che identificano un esempio di mezzo per tipologia descritta.

Tab. 1 – Tabella riassuntiva della classificazione degli impianti

Classificazione (art. 47 D.P.R. n. 495/92)	Descrizione	Durata		Destinazione		Numero di scheda dell'Allegato "I"
		T	P	Ist.	Com.	
Comma 1 - INSEGNA DI ESERCIZIO						
	Insegna di Esercizio		•		•	XXX
Comma 2 – PREINSEGNA						
	Preinsegna		•		•	1
Comma 4 – CARTELLO						
	Cartelli con superficie $\leq 18 \text{ m}^2$	•	•	•	•	2, 3, A, B
Comma 5 - STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO						
	Gonfalone, locandine, bandiere,.....	•		•	•	4, 5, C, D
Comma 7 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO						
	Impianti pubblicitari di servizio		•		•	6
	Spazi pubblicitari abbinati a pensilina		•		•	7
	Spazi adibiti a paline fermata autobus		•		•	8
	Spazi abbinati a transenne parapetonali		•		•	9
Comma 8 - IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA						
	Insegne speciali , totem, schermi multimediali e simili		•		•	10
	Cartelli a messaggio mobile		•		•	11
	Pareti o megaposter	•		•	•	12
	Tabelle		•		•	13

T = Temporanea; P = Permanente; Ist. = Istituzionale; Com. = Commerciale

Comma 2 – Preinsegne		
 <p data-bbox="169 790 536 819"><i>Impianto di preinsegne 125x25</i></p>		

Comma 4 – Cartello		
 <p data-bbox="169 1417 564 1447"><i>≤ 3 m², permanente, istituzionale</i></p>	 <p data-bbox="604 1411 999 1440"><i>≤ 3 m², permanente, istituzionale</i></p>	



≤ 3 m², permanente, commerciale



≤ 18 m², permanente, commerciale



≤ 3 m², temporaneo, commerciale

Comma 5 – Striscione, locandina e standardo



Striscione, istituzionale



Striscione, commerciale

Comma 7 – Impianto pubblicitario di servizio



Impianti abbinati a fioriera



Pensilina fermata autobus

Impianti abbinati a transenne parapetonali





Comma 8 – Impianti di pubblicità o propaganda



3- CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

3.1- DEFINIZIONI

L'art. 2 comma 2 del Codice della Strada classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi:

A) AUTOSTRADE

Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).

B) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con elemento due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.lgt. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).

C) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE

Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

D) STRADE URBANE DI SCORRIMENTO

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.lgt. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).

E) STRADE URBANE DI QUARTIERE

Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F) STRADE LOCALI

Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

La classificazione specifica delle strade presenti all'interno del territorio comunale è inserita nel P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano) approvato con D.C.C. n. 42 del 21/07/2014, la modifica della suddetta classificazione si intende automaticamente recepita dal presente Piano senza necessità di variazione di quest'ultimo.

3.2- CENTRO ABITATO

Il centro abitato comprende gran parte dell'edificato compresi i concentrici delle frazioni. La delimitazione del centro abitato, è definita dell'art.3 del decreto legislativo 30.04.92, n. 285 del Codice della strada come: *“insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”*.

Il centro abitato viene individuato cartograficamente dal D.G.C. n° 118 del 06/05/2008, dal D.G.C. n° 161 del 17/06/2008 e dalla D.C.P. n. 38528 del 16/09/2008 (*). La modifica alla delimitazione del centro abitato si intende automaticamente recepita dal presente Piano senza necessità di variazione di quest'ultimo.

(*) Vedi anche D.G.C. n° 214 del 06/12/2021, e D.C.C. n° 5 del 01/02/2022, in corso di approvazione da parte del Consiglio della Città Metropolitana di Torino.

3.3- RIDEFINIZIONE DELLE STRADE DI TIPO C / D

Ai fini del presente Piano le strade di tipo C e D, nel tratto di attraversamento del centro abitato, sono considerate come strade urbane di tipo “E”.

4- DEROGHE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Sulla base di quanto contenuto nell'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, art. 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal Regolamento comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui esistano, a distanza inferiore di quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni o alberi è ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi. Le distanze minime che si applicano all'interno del centro abitato per gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le distanze minime ammesse riportate nello "Schema di determinazione delle distanze" – Allegato "I".

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari è vietata l'installazione di più elementi paralleli tra di loro, perpendicolari all'asse stradale.

All'interno dei centri abitati, nel caso di impianti luminosi o illuminati, tutte le distanze indicate nel presente Piano, ad eccezione delle distanze dal suolo, dovranno essere aumentate del 50%

5- DETERMINAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE

Ai fini della disciplina dei mezzi pubblicitari normati dal presente Piano, il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee dal punto di vista dell'inserimento pubblicitario nel contesto urbano-architettonico. Ogni zona ha quindi una normativa specifica per la determinazione della tipologia, dimensioni, e posizionamento dei mezzi pubblicitari.

5.1- ZONE OMOGENEE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI INSEDIAMENTI AI FINI PUBBLICITARI

Zona A - Zona di attenzione

Questa zona individua l'area formata dalla parte di più antica edificazione e il grande parco pubblico adiacente.

La zona si identifica con il perimetro formato da viale Echirolles, via Leon Tron, via Cesare Battisti, tratto di via Michiardi, via De La Salle (tratto da via Bertotti a via Cotta), via Cotta, piazza Cocco, via Cravero (dall'intersezione con piazza Cocco), via Giustetti, via Torino (tratto fino a via Echirolles).

Sulla Cartografia allegata è rappresentata con colore rosso.



Zona B - Zona industriale artigianale

E' costituita dalle due aree, di seguito descritte, a prevalente insediamento industriale, artigianale o comunque produttivo situate a sud nell'area tra corso Allamano e strada del Portone e a est nell'area del centro commerciale "Le Gru"

Perimetro ZONA B1: corso Allamano (tratto da strada del Portone a strada del Gerbido), strada del Gerbido (fino all'intersezione con via Unità d'Italia) via Unità d'Italia, via del Portone (tratto da via Unità d'Italia a corso Allamano)

Perimetro ZONA B2: strada antica di Grugliasco (tratto da via Marzabotto a via Di Vittorio – SOLO L'AREA ENTRO I CONFINI COMUNALI), via Di Vittorio, via Alfieri (esclusa), via Pininfarina (SOLO L'AREA ENTRO I CONFINI COMUNALI), strada del Barocchio (SOLO L'AREA ENTRO I CONFINI COMUNALI), corso Allamano (non compreso fino all'intersezione con via Crea), via Crea, strada Campagnola, via Manzoni, via Marzabotto,

Sulla Cartografia allegata è rappresentata con colore blu.



Zona C - Restante parte del territorio comunale

Sono le zone di edilizia prevalentemente residenziale consolidata o in via di edificazione, rappresentate sul territorio per differenza delle zone sopra citate e comunque comprese all'interno del territorio di competenza comunale, fuori e dentro la delimitazione del centro abitato, che non presentano particolari esigenze di regolamentazione se non quelle previste dall'allegato "I".

5.1- ZONE IN PRIMA CATEGORIA

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in zone sulla base dell'Allegato B del Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 14/04/2021.

6- GENERALITÀ DELLE NUOVE INSTALLAZIONI

I criteri guida principali presi in considerazione per le norme da adottare nel caso di nuove installazioni, rappresentano elementi di garanzia relativamente ai temi:

della sicurezza
del decoro
della funzionalità
del rispetto della normativa.

6.1- SICUREZZA

E' necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano, in alcun modo, pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltreché ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione si ritiene dovranno conformarsi. La collocazione degli impianti è consentita anche sui marciapiedi purchè siano garantite e rispettate le distanze utili ad una continua percorribilità anche da parte dei portatori di Handicap.

6.2- DECORO

Le norme indicate nel Piano dovranno garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua redazione, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A questo scopo dovrà essere posta particolare cura da parte del Servizio delle entrate - Ufficio tributi, affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista della forma e della cromia, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi.

6.3- FUNZIONALITA'

Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale.

6.4- NORMATIVA

Il ripristino e le nuove installazioni dovranno recepire integralmente la normativa prevista e citata precedentemente, oltre ai criteri ed alle deroghe stabilite nel presente Piano.

7- NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui al presente Titolo I, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati.

7.1- FORMA E COLORE

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso negli spazi pubblicitari è vietata in misura superiore al 10 % per singola faccia del mezzo. Il colore previsto per i supporti degli impianti pubblicitari è il **verde foresta RAL 6005**. Le tipologie di strutture impiegate dovranno essere in generale il più possibile conformi alle seguenti caratteristiche tecniche:

Cartello Pubblicitari: Impianto formato da una piantana a due pali diametro 80/100 mm, collegati, attraverso saldatura, da traversi equidistanti. Tale piantana viene fissata al terreno mediante plinto in CSL opportunamente dimensionato. L'elemento pubblicitario superiore deve essere reso solidale alla piantana. Il colore di tale struttura dovrà essere **nero lucido RAL 9005**.

Impianto di preinsegna ad un palo: impianto costituito da un sostegno in alluminio di sezione tubolare o simile con diametro non inferiore a 80 mm e altezza massima non superiore a 3500. Eventuali parti sporgenti non potranno essere ad una altezza inferiore di 2,2m dal suolo. Il sostegno è completato da un tappo di chiusura superiore. L'ancoraggio al suolo avviene tramite anima in acciaio zincato affogata in plinto di CLS opportunamente dimensionato.

Nel caso in cui, il segnale sia installato su un singolo supporto di sezione circolare, l'impianto deve avere un sistema antirrotativo, tale da impedire la rotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al suolo.

Impianto di preinsegna ad due pali: impianto costituito da due pali di sostegno in alluminio di sezione tubolare o simile con diametro non inferiore a 80 mm e altezza massima non superiore a 3500, completati da tappi di chiusura superiore. L'ancoraggio al suolo avviene tramite anime in acciaio zincato affogate in plinti di CLS opportunamente dimensionati.

Transenne parapetonali: impianto costituito da profili in acciaio tubolare con dimensioni massime di 50 x 50 mm. La lunghezza totale dell'impianto non deve superare i 1500 mm. La parte centrale, anch'essa costituita dal medesimo profilo, può essere di tipo fisso o mobile in funzione dell'impiego previsto (CROCIERA COMPLETATIVA – SPAZIO PUBBLICITARIO). L'ancoraggio al suolo avviene tramite l'utilizzo di anime in acciaio zincato affogate in plinto di CSL opportunamente dimensionate.

Il colore previsto per tutti i supporti degli altri mezzi pubblicitari ad esclusione del cartello è il **verde foresta RAL 6005**.

Tutte le superfici dei sostegni e dei supporti dei cartelli pubblicitari devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione mediante zincatura o trattamento similare.

Gli impianti indicati nell'allegato L sono intesi quali requisiti minimi di riferimento. Resta facoltà dell'amministrazione prevedere, tramite gara, modelli esteticamente o strutturalmente diversi per integrare e valorizzare l'arredo specifico della zona di ubicazione dell'impianto omogeneizzandosi al medesimo.

7.2- MATERIALI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere esclusivamente realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. La struttura portante degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, dovrà essere realizzata in alluminio estruso e verniciata a polveri di poliestere per garantire una idonea resistenza all'aggressività delle colle sodiche, secondo le caratteristiche allegate al presente Piano.

7.3- STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione alla stessa stregua dell'impianto.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

7.4- DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Le distanze relative a monumenti ed opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste ed inserite come prescrizione autorizzativa da parte dell'ufficio competente che analizzerà il singolo caso, previo nulla osta, ove necessario, da parte degli Enti deputati alla tutela del vincolo.

7.5- ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per m², o che comunque provochi abbagliamento. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo.

L'utilizzo della croce rossa luminosa è consentita esclusivamente nelle fattispecie previste dalle specifiche normative esclusivamente per segnalare strutture sanitarie di primo soccorso

All'interno dei centri abitati, nel caso di impianti luminosi o illuminati, tutte le distanze indicate nel presente Piano, ad eccezione delle distanze dal suolo, dovranno essere aumentate del 50%

L'impianto elettrico di ciascun impianto pubblicitario dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto-termici che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione.

Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

7.6- POSIZIONAMENTO

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari, dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima prevista dall'Allegato "I", non dovranno cioè essere collocati in un punto che interrompa la percezione visiva del semaforo e dei segnali dello stesso alla distanza sopra indicata. Gli impianti dovranno essere posizionati in maniera ortogonale o parallela al senso di marcia; per posizionamento ortogonale si intende qualsiasi posizione tale per cui la faccia contenente il messaggio pubblicitario non sia parallelo all'asse stradale. Gli impianti non potranno essere posti diagonalmente rispetto alla strada (cioè né paralleli né perpendicolari). Nel caso in cui per motivi tecnici il posizionamento diagonale sia inevitabile, gli impianti dovranno rispettare prescrizioni intermedie.

I mezzi pubblicitari "a bandiera", posti perpendicolarmente al senso di marcia, qualora non sporgano all'interno della carreggiata, dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a m. 2,2 dal Piano stradale ovvero dal marciapiede; nel caso in cui sporgano sulla carreggiata, dovranno essere posti ad un'altezza minima dal suolo di m. 5,10. E' comunque vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza di intersezioni, cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalazione.

7.8- LIMITAZIONI E DIVIETI

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso previsto dal D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490 e s.m.i (decreto Melandri). Sugli edifici e nei pressi di luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e su altri beni a tutela, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe e insegne di cui al Titolo IV, di materiale, dimensione e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui sopra e sul percorso d'immediato accesso agli edifici può essere invece autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione (Parte Seconda del presente Piano) di cui agli artt. 131,

134, 135, 136 del regolamento di attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 così come modificato dal DPR 16 settembre 1996, n. 610.

E' vietato utilizzare alberi, pali adibiti ad altri usi o strutture provvisorie, per l'apposizione di striscioni, standardi, gonfaloni e bandiere.

Sugli impianti di preinsegna è consentita l'installazione di un solo pannello per ogni attività. Inoltre non è consentita la collocazione di pannelli tipo "preinsegna" su impianti di segnaletica verticale privata e viceversa.

7.9- ELENCO DEGLI OGGETTI DI INTERESSE STORICO E/O AMBIENTALE

Vengono elencati, nel presente articolo, i principali luoghi di interesse ai fini dell' applicazione del presente regolamento.

L' elencazione dei principali edifici di interesse storico-artistico non esaurisce l' individuazione di tutti i manufatti e gli edifici.

Cascine di rilevanza storico - artistica:

	Denominazione	Indirizzo
1	Teghillo o Vigada	Comune di Torino – Strada della Pronda n° 60
2	Cascinotto Astrua	S. Antica di Grugliasco con Capella SS. Annunziata
3	Quaglia	Strada Antica di Grugliasco
4	Astrua	Strada Antica di Grugliasco
5	Armano	Strada Antica di Grugliasco con Cappella
6	Marchetti – Santi	Via del Mulino n° 13
7	Boniscontri	
8	Ospedalotto	Strada del Barrocchio angolo via Lesna
9	Barocchio	Strada del Barrocchio 25/27 – Provincia di Torino
10	Palazzo	Via Moncalieri n° 9
11	Ceresole - Villanis	Via Moncalieri n° 14/16 (con Cappella)
12	Nuova	
13	Maggiordomo	Via San Paolo n° 5 (con Cappella)
14	Mandina	Via Unità d' Italia angolo via S. Paolo (con Cappella)
15	Ducco	Strada del Portone n° 197 (con Cappella)
16	Nigra	Via Crea
17	Trotti	Strada del Portone

Ville di rilevanza storico-artistica

	Nome	Indirizzo	Proprietà
1	Gay di Quarti	Via Lupo n° 87	Comune di Grugliasco
2	Taglianti-Radicati di Marmorito	Via Giustetti n° 19	Parrocchia di Grugliasco
3	Ramma	Via Perotti	Suore Cottolengo
4	Marchetti-Revelli de Beaumont	Via Cravero n° 68/74	Revelli di Beaumont
5	Maistre di Castelgrana	Via Cravero	Non più esistente
6	Audifredi di Mortigliengo	Via Cotta n° 20	Comune di Grugliasco
7	Claretta - Assandri	Via La Salle n° 21	Immobiliare Spanna

8	Lanfranchi	Via Perotti	Mautino
9	Borghese - Andreis	Via perotti	F.lli scuole Cristiane
10	Avvocati	Vicolo Musso	Barale
11	Boriglione-Moriondo (Le Serre)	Via Lanza	Comune di Torino
12	Biandrate di San Giorgio	Via Lanza	Porporati
13	Brocchi - Paroletti	via Spanna	Non più esistente

Edifici tutelati

	Nome	Indirizzo	Proprietà
1	Villa, Cascina e Cappella il Maggiordomo	Via San paolo n° 5	Immobiliare Spanna
2	Villa, Cascina e parco Claretta	Via La Salle n° 21	Immobiliare Spanna
3	Torre Civica	P.zza San Cassiano	Comune di Grugliasco
4	Chiesa di S. Cassiano	P.zza San Cassiano	Parrocchia di Grugliasco

Chiese e Cappelle

	Nome	Indirizzo	Proprietà
1	San Rocco	V.le Gramsci	Comune di Grugliasco
2	San Vito	P.zza Don Cocco	Comune di Grugliasco
3	Confraternita di Santa Croce	Via Giustetti angolo via Cravero	Parrocchia di Grugliasco
4	Chiesa di S. Cassiano	P.zza San Cassiano	Parrocchia di Grugliasco
5	San Grato	Via Perotti	F.lli Scuole Cristiane
6	S.an Firmino	Via Perotti	Comune di Grugliasco
7	Spirito Santo	Via Moncalieri n° 79	Propr. ecclesiastica

8- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO ABITATO, LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO E - F

8.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA

In questo capitolo vengono individuati quali mezzi ed impianti pubblicitari possono essere collocati in ciascuna zona territoriale omogenea, come precedentemente identificata. A queste prescrizioni fanno eccezione le strade di tipo A e B per le quali, pertinenze comprese, valgono le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. Tali prescrizioni sono illustrate nel prossimo capitolo.

Su tutto il territorio comunale è comunque ammessa l'installazione di transenne parapetonali a fini di mettere in sicurezza le intersezioni stradali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. Queste potranno comunque essere dotate di uno spazio pubblicitario accessorio.

La segnaletica verticale privata non pubblicitaria, è sempre ammessa nelle aree sotto specificate e, quando installata, deve essere collocata a distanze sufficienti dagli incroci per essere percepita in tempo utile dagli utenti della strada, affinché possano adeguare il loro comportamento a quanto in essa contenuto.

Lungo le strade ed in prossimità delle stesse, è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari non luminosi e non illuminati abbinati alla struttura di servizi utili per gli utenti della strada quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, transenne parapetonali ed altro. Nel caso in cui ciascun spazio pubblicitario abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 2 m² per facciata, potranno essere concesse deroghe alle distanze previste dall'abaco per l'applicazione della normativa onde evitare di privare la collettività di un servizio utile. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione rinunci o non rinnovi la medesima, potrà avvalersi della facoltà di cedere a titolo gratuito la proprietà e l'uso delle strutture, rimuovendo i messaggi pubblicitari, all'amministrazione Comunale. Quest'ultima potrà decidere se accettare la proprietà delle attrezzature di arredo o se confermarne la rimozione a cura e spese del proponente.

Nel caso di impianti pubblicitari non luminosi e non illuminati installati in aderenza a strutture operative di pubblico servizio di proprietà di Società o Enti che erogano servizi di pubblica utilità (es. cabine/armadi/colonnine Enel, Telecom, Italgas, ecc.) e di dimensione inferiore a 2 m² per facciata, non sarà richiesto il rispetto delle distanze previste dall'abaco per l'applicazione della normativa, ma non dovranno limitare la visibilità o generare confusione con la segnaletica esistente. Inoltre, la presenza di questi impianti non pregiudicherà la possibilità di installazione di altri mezzi pubblicitari (es. transenne parapetonali pubblicitarie, preinsegne, cartelloni pubblicitari, ecc.) che non dovranno rispettare particolari distanze da questi potendone anche pregiudicare la visibilità.

8.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Per quanto riguarda i messaggi pubblicitari esposti su tutto il territorio comunale devono essere assolutamente rispettati i principi in premessa. Dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni previste degli artt. 48 comma 3, art. 49 e art. 51 commi 3-4-8-10-12 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. .

Tutti i messaggi diffusi dovranno essere improntati sul massimo rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e nel rispetto della posizione delle persone che frequentano tale zona, più in generale della morale collettiva. Nel caso in cui gli uffici comunali rilevassero la presenza di messaggi esposti in violazione di tali principi dovranno darne tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza preposte alla loro tutela per le eventuali azioni di censura. L'attività di controllo dovrà essere svolta in particolare dal funzionario responsabile del servizio pubbliche affissioni per i messaggi diffusi attraverso il servizio pubblico e dal funzionario responsabile del procedimento autorizzativo per i messaggi diffusi nell'ambito della pubblicità esterna.

Zona A - Zona di attenzione.

All'interno di questa area è prevista esclusivamente l'installazione di impianti di servizio con spazi pubblicitari abbinati di piccolo formato (massimo 3 m²). Non è comunque ammessa l'installazione di alcun mezzo pubblicitario in assenza delle autorizzazioni preventive dei soggetti deputati alla tutela dei vincoli specifici nel caso di installazioni in prossimità di luoghi o edifici di cui al Art. 7.9.

Zona B - Zona industriale artigianale

All'interno di questa zona è permessa l'installazione dei mezzi pubblicitari, nel rispetto dei valori previsti dall'Allegato "I" per l'applicazione della normativa", impianti di servizio, pensiline, transenne, o genericamente associati ad elementi di arredo urbano o cartelli di piccolo formato e di affissione diretta.

Zona C - Restante parte di centro abitato

E' ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente Piano, quindi anche con superficie espositiva uguale o superiore a m² 18 per ogni singola facciata. (Poster).

Le zone sopra descritte riguardano solo le aree urbane. Pertanto non influiscono sulla divisione del territorio comunale descritto all'articolo 5.1.

8.3- NORMATIVA SPECIFICA PER IMPIANTI DI PUBBLICITA' TEMPORANEA PRIVATA

E' ammessa l'installazione di mezzi di pubblicità temporanea privata, nel rispetto delle norme espresse dal presente Piano. I mezzi potranno essere collocati a gruppi, con un numero massimo di 7 impianti ognuno. La distanza tra gli impianti all'interno dello stesso gruppo, non potrà essere inferiore a m 10.

9- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO (O AL SUO INTERNO MA LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO A - B)

9.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA

In queste zone è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari, nel rispetto delle norme di cui al successivo paragrafo e delle limitazioni previste al comma 7 Art. 23 del Nuovo Codice della strada.

9.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

I mezzi pubblicitari, come definiti all'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 23 del Codice della Strada ed al capitolo precedente del presente Piano, al di fuori dei centri abitati ed all'interno degli stessi, ma limitatamente alle strade di tipo A, B, e D, dovranno osservare le prescrizioni stabilite dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 del relativo Regolamento di attuazione oltre a tutte le norme contenute nel presente Piano. Tali norme vengono di seguito richiamate, con alcune precisazioni.

9.3- DIMENSIONI

I mezzi pubblicitari non potranno avere una superficie superiore ai 6 m².

9.4- CARATTERISTICHE

I mezzi pubblicitari devono rispettare, oltre quanto previsto nel Nuovo Codice della Strada, le prescrizioni di cui ai Titoli "Caratteristiche estetico costruttive degli impianti" e "Norme generali di installazione".

9.5- UBICAZIONI E POSIZIONAMENTO

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime indicate dagli artt. 48, 49, 50, 51 e 52 del Regolamento di attuazione dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada per strade con limite di velocità superiore a 50 Km\h e nel rispetto dell'Allegato "I" per le strade con limite di velocità inferiore o uguale a 50 Km\h.

Lungo le strade ed in prossimità delle stesse, è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi utili per gli utenti della strada quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, (negli spiazzi con parcheggio), e pensiline, transenne parapetonali ed altro. Nel caso in cui ciascun spazio pubblicitario abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 3 m² per facciata, non si applicano le distanze previste dal comma 2

dell'art. 51 del Regolamento d'attuazione del Nuovo Codice della Strada sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione rinunci o non rinnovi la medesima, potrà avvalersi della facoltà di cedere a titolo gratuito la proprietà e l'uso delle strutture, rimuovendo i messaggi pubblicitari, all'amministrazione Comunale. Quest'ultima potrà decidere se accettare la proprietà delle attrezzature di arredo o se confermarne la rimozione a cura e spese del proponente.

Nel caso di impianti pubblicitari non luminosi e non illuminati installati in aderenza a strutture operative di pubblico servizio di proprietà di Società o Enti che erogano servizi di pubblica utilità (es. cabine/armadi/colonnine Enel, Telecom, Italgas, ecc.) e di dimensione inferiore a 3 m² per facciata, non sarà richiesto il rispetto delle distanze previste dall'abaco per l'applicazione della normativa, ma non dovranno limitare la visibilità o generare confusione con la segnaletica esistente. Inoltre, la presenza di questi impianti non pregiudicherà la possibilità di installazione di altri mezzi pubblicitari (es. transenne parapetonali pubblicitarie, preinsegne, cartelloni pubblicitari, ecc.) che non dovranno rispettare particolari distanze da questi potendone anche pregiudicare la visibilità.

10- CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare o rettangolare e dovranno essere realizzate esclusivamente in metallo (preferibilmente alluminio con inserto interno in ferro), verniciati con polveri di poliestere o ossidazione elettrolitica. Le eventuali parti in ferro visibili dovranno essere verniciate previo trattamento di zincatura.

Il colore delle strutture dei cartelli dovrà essere Nero Ral 9005 mentre per gli altri mezzi pubblicitari dovrà essere Verde foresta RAL 6005-6009. Potrà essere utilizzato un colore grigio RAL 7015 o ferro micaceo, per le zone più interne all'abitato quali il centro storico.

I cartelli utilizzati tramite l'affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice in alluminio e di una superficie, per l'affissione del manifesto, in lamiera zincata. I cartelli costituiti da una bacheca con anta apribile, siano essi luminosi o no, dovranno essere tamponati con policarbonato antisfondamento di spessore minimo mm 3.

Tutti gli impianti pubblicitari potranno essere dotati alla sommità di una cimasa idonea a segnalare la tipologia dell'impianto e recante il nome del Comune. Nel caso di impianti privati potrà essere inserito il marchio o logotipo della società titolare dell'autorizzazione o concessionaria.

Tutti gli impianti non dovranno presentare spigoli vivi. La bulloneria utilizzata per l'assemblaggio dovrà essere nascosta o comunque non dovrà essere oggetto di pericolo per i passanti.

Per tutti gli impianti sono facoltà dell'amministrazione sospendere le installazioni sino all'indizione di una eventuale gara per specificare le zone e le tipologie di impianto e/o poter scegliere, in base alle caratteristiche dell'area di inserimento, le tipologie di arredo o di non installare impianti in zone di prossima riqualificazione o già riqualificate.

11- PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è soggetta al rilascio della necessaria autorizzazione. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, cioè ad una distanza inferiore a 60 m dalla medesima, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo nulla osta tecnico di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le strade comunali, quando siano visibili dalle sedi ferroviarie, sono soggetti alle disposizioni della presente norma e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente proprietario della strada verso cui è rivolto il messaggio, previo nulla osta dell'Ente-Ferrovie dello Stato, fermo restando quanto previsto dal presente Piano. L'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato necessita di autorizzazione preventiva del proprietario del suolo o del bene immobile su cui sarà collocato il mezzo.

11.1- AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'installazione dei mezzi pubblicitari è sempre subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente Piano da parte dell'Amministrazione comunale, nel caso in cui si richieda di collocarli all'interno del centro abitato anche su strade di proprietà o competenza (ai sensi del Nuovo Codice della Strada) di altri Enti o all'esterno del centro abitato su strade di proprietà o competenza comunale. La presenza della sola autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 495/92 e s.m.i., rilasciata da Enti diversi dal Comune all'interno del centro abitato non abilita di per se all'installazione dell'impianto, permanendo la condizione di assenza del titolo di abilitazione principale ovvero l'autorizzazione ai sensi del presente Piano, essendo la stessa rilasciata al fine di attestare il rispetto delle norme del presente Piano sul territorio comunale.

L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi; il soggetto richiedente avrà l'obbligo di ottenere l'autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo su cui dovrà essere realizzata l'opera. L'Amministrazione comunale sarà considerata estranea ai rapporti tra le parti e nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della medesima a seguito dell'installazione del mezzo pubblicitario.

L'Amministrazione comunale dovrà nominare un funzionario responsabile del procedimento, incaricato di analizzare le istanze e concedere o negare le rispettive autorizzazioni. Può essere ulteriormente nominata una Commissione consultiva, formata da personale comunale adeguato, che potrà essere convocata dal funzionario responsabile, di cui è presidente, per chiarire eventuali dubbi o incertezze nel corso del procedimento.

Nel caso in cui il funzionario responsabile riscontrasse che l'intervento oggetto dell'istanza necessiti anche di un'istruttoria tecnica di competenza di un ente diverso dal Comune, per profili diversi da quelli analizzati dal presente Piano, quali ad esempio la compatibilità con elementi assoggettati a tutela o a vincolo, o perché l'impianto richiesto è in vista di una strada di competenza non comunale, può sospendere la pratica per un massimo di 60 giorni, entro i quali dovrà ottenere autorizzazione dagli altri Enti; trascorso il termine ultimo, il nulla-osta o l'autorizzazione verrà considerato come rilasciato, e il funzionario dovrà provvedere al rilascio dell'autorizzazione. Il funzionario responsabile può richiedere eventuali altri documenti al soggetto richiedente, necessari per l'inoltro delle domande a terzi. Tale procedura avverrà anche per le richieste di rinnovo, voltura, modifica bozzetto e rinuncia all'autorizzazione.

A) Zone esterne al centro abitato

Il Comune, verificato che l'istanza pervenuta per l'autorizzazione alla posa di mezzi pubblicitari e segnaletici sia conforme alle norme contenute nel presente Piano provvede a rilasciare l'autorizzazione in capo al soggetto richiedente.

L'istruttoria amministrativa prevederà l'esame delle norme del presente Piano, richiedendo altresì, nel caso di strade comunali, al comando della Polizia Municipale, eventuale specifico parere ai sensi del Nuovo Codice della Strada e ai singoli uffici comunali per quanto di loro competenza, al fine di verificare l'assenza di contrasti con le norme adottate. Nel caso la collocazione del mezzo, o la destinazione del messaggio avvengano in vista di strade di competenza di Enti diversi dal Comune, il soggetto interessato dovrà richiedere l'autorizzazione preventiva, per quanto rilevante ai fini dell'applicazione delle norme del Codice della Strada D.lgs. 285/92 e s.m.i. e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/92 e s.m.i. per il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o aree ai sotto indicati Enti:

- 1 per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. Spa competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade
- 2 per le autostrade in concessione alla società concessionaria
- 3 per le strade regionali, provinciali, e di proprietà di altri Enti, alle rispettive amministrazioni
- 4 per le strade militari al comando territoriale competente
- 5 per le aree di proprietà delle ferrovie all'Ente Ferrovie dello Stato.

B) Zone comprese entro il Centro Abitato

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è rilasciata dal Comune, previo nulla-osta tecnico da parte di altri enti proprietari di strade (ANAS Spa, Provincia, ecc.). quando la proprietà di queste o quando il messaggio pubblicitario sia visibile da strade di proprietà diversa da comunale.

11.2 - PRESENTAZIONE DI ISTANZA D'AUTORIZZAZIONE

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione alla collocazione di mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda all'Ufficio Lavori Pubblici.

Il presente Piano è dotato di un "Progetto distributivo degli Impianti Pubblicitari", che prevede la dislocazione sul territorio di una serie di tipologie di mezzi pubblicitari con i relativi supporti, individuandone l'esatta collocazione, l'orientamento, la dimensione, la tipologia. Gli interventi previsti nelle schede di progetto sono stati definiti nel rispetto dei principi generali del Piano e per tali non si applicano le prescrizioni specifiche dello stesso che sono invece applicabili per qualsiasi

intervento di collocazione dei mezzi pubblicitari che differisca rispetto al Progetto distributivo. Tali schede di posizionamento sono da considerarsi il risultato conclusivo di singole istruttorie tecniche e pertanto le richieste di collocazione di mezzi pubblicitari conformi a tale schede sono autorizzabili, sulla base delle specifiche esigenze, in capo al primo soggetto che ne faccia richiesta.

Il progetto distributivo può subire delle variazioni e/o delle integrazioni, nel periodo di vigenza del presente Piano, a seguito delle nuove e diverse necessità del tessuto economico, nel rispetto dei principi e dei criteri generali di questa Norma. Il redattore del Piano potrà proporre un'integrazione al progetto iniziale, realizzato sulla base dei medesimi criteri di progettazione; tale integrazione dovrà essere approvata con delibera di Consiglio Comunale ad integrazione del vigente Piano.

Il soggetto interessato all'ottenimento di un'autorizzazione alla collocazione di mezzi pubblicitari dovrà preventivamente verificare se l'intervento che intende eseguire, è stato già previsto nel "Progetto distributivo degli Impianti Pubblicitari", Allegato "F" del presente piano.

La documentazione che questo dovrà presentare in allegato all'istanza, sarà differente se:

1. l'intervento oggetto della richiesta è **perfettamente conforme** alle previsioni di una delle schede del progetto distributivo succitato;
2. l'intervento oggetto della richiesta **non è perfettamente conforme** alle previsioni di una delle schede del progetto distributivo succitato, quali ad esempio la localizzazione, la tipologia del mezzo pubblicitario o del supporto, le dimensioni ecc...

La documentazione da inoltrarsi nel caso 1. dovrà essere redatta in lingua italiana e sarà:

Dichiarazione di inizio attività pubblicitaria, (D.I.A.P.) da redigersi su apposito modulo predisposto e fornito dall'Amministrazione (modello 1), sottoscritta dal legale rappresentante munito dei poteri di firma del soggetto che ne fa richiesta; l'incompletezza della compilazione del modello comporta la nullità dell'atto, con conseguente assimilazione dell'intervento eventualmente eseguito alla condizione di mezzo abusivo;

Un'autodichiarazione accompagnata dalla copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del firmatario, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. mediante la quale il richiedente attesti che:

- l'intervento che effettuerà sarà eseguito in piena e completa conformità alle previsioni della scheda del progetto distributivo degli impianti pubblicitari;
 - il mezzo pubblicitario e il supporto del medesimo saranno realizzati conformi alle caratteristiche estetico-costruttive previste dal presente Piano e alla tipologia indicata nella scheda del progetto distributivo degli impianti pubblicitari;
 - il mezzo pubblicitario e il supporto del medesimo che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità;
- Copia a colori del bozzetto grafico in scala adeguata ed elenco dei colori utilizzati riportati alle tabelle RAL o PANTONE. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso;
 - Copia della ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria e segreteria;

Per richiedere l'autorizzazione alla collocazione di più mezzi pubblicitari è consentito presentare una sola autodichiarazione redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e una sola dichiarazione D.I.A.P. con l'indicazione del numero identificativo di tutte le schede del progetto distributivo degli impianti pubblicitari, per le quali si intende procedere alla posa dei relativi mezzi (modello 1a).

La documentazione da inoltrarsi nel caso 2. dovrà essere redatta in lingua italiana su apposito modulo predisposto e fornito dall'Amministrazione (modello 2), sottoscritta dal legale rappresentante munito dei poteri di firma del soggetto che ne fa richiesta e sarà corredata dai seguenti allegati:

Dettaglio elenco Impianti (modello 2.a - 3), riportante le indicazioni del mezzo pubblicitario che si intende collocare in ordine a:

- Individuazione del numero identificativo della scheda dell'Abaco per l'applicazione della Normativa, del Piano, che individua la tipologia del mezzo che si intende collocare;
- Superficie espositiva di una faccia dello spazio pubblicitario che si intende collocare;
- Destinazione dell'Impianto (Istituzionale o commerciale art. 2.3 del Piano)
- Durata dell'esposizione (permanente o temporanea, art. 2.2 del Piano)
- Descrizione del punto di posizionamento, con l'individuazione della Via, del numero civico o della progressiva chilometrica e numero della strada se trattasi di strada non comunale, e determinazione della Zona di appartenenza così come definita dall'art. 5 del presente Piano

Planimetria in scala adeguata con l'individuazione del punto di posizionamento dell'impianto;

Una scheda tecnico costruttiva dell'impianto recante gli ingombri, le dimensioni, le caratteristiche dei materiali e il loro assemblaggio e dei trattamenti anti-corrosione subiti;

Scheda di ubicazione con fotografia, riportante l'esatta individuazione del punto di localizzazione. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;

Un'autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità;

Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;

documentazione necessaria all'ottenimento del nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada dalla quale sono visibili i messaggi pubblicitari;

Eventuale autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo o dell'immobile, in caso di soggetto diverso dall'Ente rilasciante, su cui dovrà essere realizzata l'opera.

Copia a colori del bozzetto grafico in scala adeguata ed elenco dei colori utilizzati riportati alle tabelle RAL o PANTONE. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso.

Modulo per la determinazione delle distanze opportunamente compilato in ogni sua parte; ai fini dell'individuazione delle distanze che intercorrono tra il mezzo pubblicitario oggetto della richiesta e i mezzi pubblicitari che precedono e/o seguono il medesimo, la

rilevazione va effettuata anche considerando come esistenti e quindi rilevanti, tutti i mezzi pubblicitari previsti nel progetto distributivo (modello 3);

Copia della ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria e segreteria;

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione di stabilità. Per successive domande può essere ritenuta valida la prima autodichiarazione di stabilità.

11.3 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

11.3.1 – PROCEDIMENTO A VALERE SU SCHEDE DI PROGETTO

L'ufficio ricevente la denuncia di inizio attività pubblicitaria provvede ad analizzare in ordine cronologico di ricevimento i D.I.A.P. verificando:

- la correttezza della compilazione del documento e dei relativi allegati;
- se la posizione richiesta è ricompresa nel progetto distributivo e la conformità dell'intervento con le previsioni del Progetto distributivo;

Nel caso in cui emergessero delle incompatibilità con le previsioni di progetto o vi fossero in capo a quel intervento delle D.I.A.P. precedentemente presentate, conformi, e/o in corso di validità, entro 30 giorni dal ricevimento dovrà provvedere a notificare la revoca del titolo indicando gli elementi di non conformità. In tal caso la stessa, ai fini della valutazione di D.I.A.P. successive, si considererà come non ricevuta.

In caso di esito positivo delle verifiche, il funzionario responsabile provvederà:

- a trasmettere, all'Ufficio Tributi, la richiesta per la definizione del versamento del Canone Unico Patrimoniale ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi dal n. 816 al 847 e del Regolamento per l'applicazione del C.U.P. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 14/04/2021.
- a seguito del ricevimento da parte dell'Ufficio Tributi della comunicazione di assolvimento del C.U.P. procederà alla trascrizione sul registro delle D.I.A.P. del titolo autorizzativo, senza necessità di notifica al richiedente, poiché il medesimo, il trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento da parte del Comune della D.I.A.P., tassativamente fatto salvo l'avvenuto versamento del C.U.P., potrà eseguire le opere nel rispetto di quanto dichiarato senza ulteriori atti espliciti da parte dell'Amministrazione. Tale data si intenderà quale decorrenza dell'autorizzazione, la quale rimarrà in vigore per tre anni solari successivi alla stessa oppure a rilasciare l'autorizzazione entro il termine sopraindicato.

Il versamento del C.U.P. deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta inviata dall'Ufficio Tributi all'utente. In caso contrario l'Ufficio Tributi provvederà a comunicare il mancato versamento del CUP nei suddetti termini e pertanto l'Ufficio competente procederà ad inviare atto di prediniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Nel caso in cui la domanda richiedesse l'installazione di più impianti pubblicitari, il funzionario responsabile potrà rilasciare l'autorizzazione per gli impianti conformi alle norme del presente Piano e richiedere integrazioni o negare l'autorizzazione per i restanti.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve farne domanda in marca da bollo, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ufficio Lavori Pubblici, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata. E' facoltà del funzionario responsabile autorizzare la modifica delle dimensioni dell'impianto invertendo le misure dell'altezza con quelle della base.

L'eventuale modifica dello stato dei luoghi, rispetto a quanto rappresentato nelle schede di progetto (DIAP), consente agli Uffici Tecnici competenti di valutare la fattibilità del riposizionamento degli impianti pubblicitari riferiti alla scheda, nelle immediate vicinanze della posizione inizialmente prevista.

11.3.2 – PROCEDIMENTO IN ASSENZA DI SCHEDA DI PROGETTO

L'ufficio ricevente la domanda di autorizzazione, provvede inizialmente a:

- verificare la ricevibilità dell'istanza, ovvero se questa è completa di tutta la documentazione richiesta a corredo; reputata ricevibile provvede a verificare l'inesistenza sul registro delle autorizzazioni di un'autorizzazione in corso di validità, o di un procedimento in corso di evasione, per il medesimo punto di localizzazione o per uno che può influenzare, dal punto di vista delle distanze quello oggetto di valutazione. In assenza di tale condizione, procede a confrontare il modulo per la determinazione delle distanze con la scheda omologa dell'Allegato "I" "Abaco per l'applicazione della normativa" o con le distanze prescritte dal Nuovo Codice della Strada.
- in caso di esito negativo, provvederà a chiedere integrazione documentale o ad emanare provvedimento di diniego indicando le motivazioni di contrasto dell'istanza con le previsioni generali e/o particolari del presente Piano.
- In caso di esito positivo a trasmettere, all'Ufficio Tributi, la richiesta per la definizione del versamento del Canone Unico Patrimoniale ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi dal n. 816 al 847 e del Regolamento per l'applicazione del C.U.P. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 14/04/2021.
- a seguito del ricevimento da parte dell'Ufficio Tributi della comunicazione di assolvimento del C.U.P. provvederà ad emanare il provvedimento autorizzativo, in capo al soggetto richiedente, per la durata prestabilita .

Il versamento del C.U.P. deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta inviata dall'Ufficio Tributi all'utente. In caso contrario l'Ufficio Tributi provvederà a comunicare il mancato versamento del CUP nei suddetti termini e pertanto l'Ufficio competente procederà ad inviare atto di prediniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Entro 60 giorni dalla presentazione della istanza di autorizzazione l'ufficio competente dovrà emanare l'apposito provvedimento di autorizzazione o di diniego. In caso di diniego, questo dovrà essere motivato indicando la norma di riferimento con cui contrasta l'intervento.

Trascorso tale termine senza che sia stato emesso alcun provvedimento verrà a formarsi il “silenzio assenso” e l'interessato, tassativamente fatto salvo l'avvenuto versamento del C.U.P., sarà autorizzato all'installazione del mezzo pubblicitario senza ulteriori atti espliciti da parte dell'Amministrazione. Il numero di autorizzazione sarà il numero di protocollo di ricevimento della domanda.

Nel caso in cui la domanda richiedesse l'installazione di più impianti pubblicitari, il funzionario responsabile potrà rilasciare l'autorizzazione per gli impianti conformi alle norme del presente Piano e richiedere integrazioni o negare l'autorizzazione per i restanti.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve farne domanda in marca da bollo, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ufficio Lavori Pubblici, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata. Non potrà essere autorizzata la modifica delle dimensioni dell'impianto né l'inversione delle dimensioni della base e dell'altezza.

11.3.3 – TRANSENNE PARAPEDONALI – NORME SPECIFICHE

Le norme contenute nel presente capo conseguono l'estinzione del rapporto convenzionato di esclusiva per l'installazione delle transenne previste nel progetto distributivo del P.I.G.P., che dovranno trovare applicazione nella gestione, autorizzazione e rinnovo delle autorizzazioni inerenti, nello specifico, la tipologia di mezzo pubblicitario identificato quale “transenna parapetonale”, indipendentemente siano provviste o prive di schede del progetto distributivo (D.I.A.P.).

Le transenne **non installate** sul territorio comunale e **svincolate dal suddetto rapporto di esclusiva**, potranno essere utilizzate da tutti i soggetti richiedenti per l'esposizione di messaggi pubblicitari, nel rispetto delle norme, modalità, caratteristiche e disciplina per la posa delle transenne parapetonali contenute nel presente Piano, nel rispetto delle seguenti specifiche:

- presentazione di istanza di installazione di mezzi pubblicitari D.I.A.P.;
- scaduta l'autorizzazione, in caso di revoca o di rinuncia, dovranno essere contestualmente rimossi i messaggi pubblicitari esposti sulle transenne; queste ultime dovranno essere cedute al Comune in buono stato di conservazione e funzionalità.

Le transenne **già installate** sul territorio comunale e **svincolate dal suddetto rapporto di esclusiva**, potranno essere utilizzate da tutti i soggetti richiedenti per l'esposizione di messaggi pubblicitari, nel rispetto delle norme, modalità, caratteristiche e disciplina per la posa delle transenne parapetonali contenute nel presente Piano, nel rispetto delle seguenti specifiche:

- presentazione di istanza di installazione di mezzi pubblicitari D.I.A.P.;
- dichiarazione, da allegare all'istanza, di presa in carico delle transenne preinstallate, verificando preventivamente lo stato di conservazione, correttezza della posa delle stesse e di contestuale impegno a sostituire, mantenere e/o completare il numero delle transenne previste nella scheda di piano;

- scaduta l'autorizzazione, in caso di revoca o di rinuncia, dovranno essere contestualmente rimossi i messaggi pubblicitari esposti sulle transenne; queste ultime dovranno essere restituite al Comune in buono stato di conservazione e funzionalità.

Le transenne parapetonali pubblicitarie **non comprese nel progetto distributivo degli impianti (fuori piano)** potranno essere utilizzate da tutti i soggetti richiedenti per l'esposizione di messaggi pubblicitari, nel rispetto delle norme, modalità, caratteristiche e disciplina per la posa delle transenne parapetonali contenute nel presente Piano, nel rispetto delle seguenti specifiche:

- le transenne oggetto di istanza dovranno essere raggruppate in settori omogenei che garantiscano le funzioni parapetonali o specifiche dell'impianto; i suddetti settori dovranno prevedere l'installazione di almeno n.5 transenne destinate alla protezione dei percorsi.
- In prossimità delle aree di intersezione, il "settore omogeneo" è da intendersi come: "lo spazio compreso tra due attraversamenti pedonali consecutivi". Ove possibile le transenne dovranno essere collocate lungo il settore con almeno una transenna terminale posta oltre gli attraversamenti pedonali relativi al settore.
- Il principio di settore omogeneo, di cui al punto precedente, può trovare applicazione anche per integrare un impianto già individuato nelle schede di progetto distributivo (DIAP).

Su tutte le suddette transenne parapetonali, i bozzetti pubblicitari da esporre sul settore omogeneo completo, potranno essere anche in numero inferiore al numero delle transenne installate e comunque con un minimo del 30% dei bozzetti esonibili.

1.1.4- DURATA E DECORRENZA

L'autorizzazione decorrerà dalla data di rilascio della medesima o dalla formazione del "silenzio assenso", ovvero 30 giorni successivi alla data di ricevimento del D.I.A.P., oppure 60 giorni successivi alla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Amministrazione comunale, in assenza di revoca, sospensiva o provvedimento di diniego, escluso: il periodo necessario per l'ottenimento di nulla-osta tecnico da parte di altro Ente e il periodo compreso tra la richiesta di versamento del C.U.P. e l'effettivo versamento di quest'ultimo.

Per i mezzi pubblicitari da collocarsi su suolo o immobili di proprietà diversa dall'Ente autorizzante, il soggetto interessato alla posa deve ottenere esplicita autorizzazione da parte del soggetto proprietario; per tanto l'autorizzazione comunale ottenuta ai sensi degli artt. 11.3.1 o 11.3.2 del presente Piano non è sufficiente per la collocazione del mezzo pubblicitario.

Per i mezzi pubblicitari da collocarsi su suolo pubblico, con l'autorizzazione ottenuta ai sensi degli artt. 11.3.1 o 11.3.2 del presente Piano si intende rilasciata anche l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico in quanto atto endogeno al procedimento amministrativo.

Salva diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.

Il soggetto titolare dell'autorizzazione deve provvedere entro 60 giorni alla collocazione dell'intero impianto pubblicitario autorizzato, pena la decadenza del titolo autorizzativo.

Al termine dei lavori di installazione, e comunque entro i 60 giorni dalla data dell'autorizzazione, il soggetto autorizzato dovrà provvedere, a redigere ed inoltrare all'ufficio Lavori Pubblici il verbale di fine lavori, indicando sullo stesso il dettaglio con l'ubicazione degli impianti installati, documentazione fotografica e copia della ricevuta di pagamento dell'imposta sulla pubblicità rilasciata dall'Ufficio Tributi relativa alla specifica autorizzazione.

11.5- CORRISPETTIVO

Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare alla presentazione della richiesta dell'autorizzazione, del rinnovo di essa, variazione del bozzetto pubblicitario o voltura, per diritti di istruttoria e segreteria, è quantificato in € 25,82 per ogni singolo impianto o settore omogeneo. In ogni caso il Regolamento Tariffario Comunale potrà modificare l'importo e le modalità applicative dei diritti sopra descritti. Per il concessionario della gestione della pubblicità su strutture di arredo urbano, il corrispettivo è rappresentato dalla contropartita dell'affidamento di tale concessione che sarà offerto dallo stesso e si intende sostitutivo di ogni altro onere con esclusione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

All'interno di ogni singola richiesta sono consentiti un numero massimo di quattro impianti o settori.

11.6- OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

Rispettare nell'effettuare la pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente Piano.

Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti.

Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 228 del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.

Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.

Procedere alla rimozione e contestuale deposito presso il magazzino comunale di qualsiasi struttura abusiva di terzi collocata nel punto a lui autorizzato, notificando al comune l'avvenuta rimozione.

Stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato, a copertura dei rischi connessi all'installazione ed al mantenimento in opera del mezzo pubblicitario e/o segnaletico.

Regolarizzare l'autorizzazione mediante l'apposizione della marca da bollo di € 14,62 €16,00 (o successive variazioni), come stabilito dal D.P.R. 642 del 26/10/1972 e s.m.i., entro 10 giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso questo non avvenisse l'autorizzazione non sarà valida e pertanto non si potrà procedere al relativo rinnovo.

E' fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all'esposizione di spazi temporanei.

Per ottenere la voltura dell'Autorizzazione dovrà essere presentata una richiesta, firmata da tutti gli interessati, e/o copia dell'Atto pubblico nel quale viene ufficializzata la cessione dell'attività. La voltura può essere concessa solo sull'intera autorizzazione e non su parte di essa.

Nel caso in cui l'impianto autorizzato necessiti di manutenzione potrà essere autorizzata, dietro apposita richiesta, la rimozione del pannello espositivo per massimo 1 settimana al mese.

11.7 – RINNOVI

Le richieste di rinnovo d'autorizzazione vanno presentate nel periodo compreso tra i 60 giorni prima ed il giorno della scadenza dell'autorizzazione stessa e si intendono prevalenti rispetto a richieste di autorizzazione prevenute da soggetti diversi dal titolare per la medesima tipologia d'intervento se presentata entro i termini.

La richiesta, per essere considerata rinnovo dell'autorizzazione, dovrà riportare in allegato una dichiarazione del soggetto richiedente, attestante che nessuna delle condizioni e degli elementi dichiarati in sede di prima istanza, sono mutate alla data di inoltro del rinnovo e una copia fotostatica dell'originale autorizzazione e di eventuali rinnovi. Eventuali mezzi pubblicitari presenti in prossimità dell'impianto da rinnovare ed autorizzati successivamente a questo non pregiudicheranno la possibilità di rinnovo.

Nel caso in cui la richiesta di rinnovo non venga presentata dal soggetto interessato entro i termini utili, il rinnovo non potrà essere rilasciato e dovrà essere richiesta nuova autorizzazione che verrà parificata ed evasa sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento.

11.8- TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati

Amministrazione rilasciante

Soggetto titolare (completo di indirizzo della sede legale e del n. telefonico se esistente)

Numero dell'autorizzazione (n. di protocollo di ricevimento della domanda in caso di decorrenza dei termini)

Data dell'autorizzazione

Numero dell'impianto (richiesto solo per il concessionario)

Data di scadenza

11.9- VIGILANZA

L'Amministrazione Comunale è tenuta a verificare, per mezzo del personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato delle verifiche, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale da notificarsi al soggetto titolare dell'autorizzazione; detto verbale, di accertamento della violazione, dovrà indicare i soggetti ai quali il trasgressore potrà proporre ricorso, in via gerarchica e giudiziale, nonché i termini. Decorsi questi l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione. Il verbale dovrà altresì contenere, nel caso sussistano condizioni di grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione, la sanzione accessoria della rimozione.

La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1, del Codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

11.10- RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI

Gli impianti installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione, sono abusivi. Sono da ritenersi abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione o non conformi alle disposizioni del presente Piano.

Ai sensi della Legge 7 Dicembre 1999, n. 472, art. 30 e s.m.i., in caso di installazioni abusive o in contrasto con quanto contenuto nel Piano, il Comune diffida l'autore della violazione ed il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto.

Decorso il suddetto termine, senza che sia intervenuta opposizione, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. A tal fine, ai sensi dell'art. 23 comma 13-bis del Nuovo Codice della Strada, tutti gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Nello stesso modo si procede per la rimozione di mezzi pubblicitari installati nelle zone sottoposte a vincolo. Nel caso in cui i mezzi pubblicitari siano installati su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune o nel caso in cui la loro ubicazione lungo strade e fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in

contrasto con le disposizioni contenute nel Piano, il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa il Comune trasmette la nota delle spese al prefetto che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. Il Comune potrà incaricare un soggetto terzo alla rimozione dei mezzi pubblicitari e segnaletici abusivi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 23 comma 13-quater.1., il Comune può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi dell'art. 23 comma 13-bis del Nuovo Codice della Strada, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater dello stesso articolo.

11.11- SANZIONI AMMINISTRATIVE

Qualunque violazione del presente Piano, sarà sottoposta alle sanzioni previste dal Regolamento comunale in combinato disposto dal Nuovo codice della strada D.lgs 285/92 e dalle s.m.i.

Le sanzioni saranno promanate dai soggetti cui compete l'espletamento dei servizi di polizia stradale ricompresi nell'art. 12 del D.lgs 285/92 e s.m.i..

12- NORME TRANSITORIE

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa secondo quanto previsto al precedente capitolo 11.10 del Piano.

Per i mezzi pubblicitari autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del presente piano che, in base alle distanze minime previste, necessitano di spostamento, si procede per ogni lato della strada nella direzione del senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali, ecc.). I mezzi pubblicitari autorizzati in precedenza e che non possono più trovare collocazione devono essere rimossi e collocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

TITOLO II – SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA

1 – SEGNALI PRIVATI DI INDICAZIONE


Nel caso in cui il messaggio diffuso sia finalizzato alla segnalazione della allocazione di uno specifico soggetto economico, per migliorarne la sua individuazione, consentendo anche una maggiore decongestione del traffico veicolare e non alla pubblicizzazione dello stesso, o dei suoi prodotti e servizi, dovrà rispettare le prescrizioni dell'art 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e s.m.i., attuativo dell'art 39 comma 1 C) del D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i..

Le indicazioni di cui sopra sono inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e s.m.i.:

- 1) industriali, artigianali, commerciali; figura II 297 art. 134 D.P.R. 495/92 e s.m.i.
- 2) alberghiere; figura II 299; 300; 301 art. 134 D.P.R. 495/92 e s.m.i.

La segnaletica industriale, artigianale, commerciale comprende:

1. segnali di indicazione di attività singola come qui rappresentato:



La segnaletica di indicazione privata alberghiera comprende:

- a) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi: come qui rappresentato:



Figura II 299 art 134

L'uso di tale segnale è consentito esclusivamente su importanti direttrici di traffico, agli accessi del centro abitato o comunque, in corrispondenza di importanti snodi di traffico.

b) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione, come qui rappresentati:




Figura II 301 art 134




Figura II 300 art 134

I segnali rappresentati dalla figura II 301, dovranno essere utilizzati per segnalare la posizione di uno specifico albergo entro 500m dallo stesso, oppure nel caso in cui il numero degli alberghi da segnalare per uno specifico punto non consenta l'uso del segnale di cui alla figura II 300.

I segnali rappresentati dalla figura II 300, possono essere utilizzati sulle importanti direttrici di traffico, a valle dei segnali di cui alla figura II 299 e a monte dei segnali di cui alla figura II 301, salvo impedimenti fisici alla posa.

I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure precedenti.

I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, sia richiesto di segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione del Comune, il quale dovrà verificare il rispetto, da parte del soggetto richiedente, delle Norme succitate.

I segnali privati di indicazione possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione di cui al D.P.R. 495/92 e s.m.i.. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.

Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma.

Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

2 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali privati di indicazione è a carico del soggetto interessato all'installazione.

È consentita la collocazione di un solo impianto di segnaletica verticale di indicazione privata, in corrispondenza di ogni incrocio che necessiti di segnalazione, per ogni senso di marcia. Nel caso in cui, in corrispondenza di un particolare incrocio, sia necessario segnalare l'avvio ad un numero elevato di soggetti di rilevanza economica, potrà essere autorizzata la collocazione di ulteriori impianti, sul medesimo senso di marcia e in corrispondenza del medesimo incrocio; il rilascio dell'ulteriore autorizzazione sarà subordinato al riempimento degli impianti autorizzati.

L'autorizzazione alla collocazione di un impianto di segnaletica direzionale privata, ha durata di carattere permanente, salvo revoca per variazione della viabilità o per inadempimento agli obblighi autorizzativi, incluso il fallimento del soggetto abilitato.

Il titolare dell'autorizzazione nonché proprietario dell'impianto, ha l'obbligo di provvedere all'immediata rimozione dei segnali collocati da terzi sul medesimo impianto, non conformi alle Norme del presente piano oltre che a segnalare, agli uffici comunali competenti, la presenza di segnali direzionali privati e/o mezzi pubblicitari non conformi, in prossimità dell'impianto, per gli adempimenti di competenza e conseguente rimozione.

In caso di non rispondenza alle norme del presente Piano o per specifica violazione di norme legislative o regolamentari, non verrà rilasciata l'autorizzazione alla posa dei segnali.

Il diniego all'istanza per la posa di segnali di indicazione di cui al presente titolo, dovrà essere motivato indicando, nello specifico, la norma imperativa contro cui contrasta l'intervento in esame.

La mancata corresponsione entro i termini, del canone di noleggio dei segnali al Concessionario per la gestione della pubblicità e della segnaletica, in presenza dello stesso, o la mancata corresponsione della somma annua stabilita dal proprietario dell'impianto a titolo di compartecipazione dei costi, autorizzerà il proprietario dell'impianto alla rimozione del segnale.

IN ASSENZA DEL CONCESSIONARIO per la gestione della segnaletica, si procederà come segue:

- Il Comune, in presenza di un'istanza tesa all'ottenimento dell'autorizzazione per la posa di un segnale di indicazione privata, disporrà se la collocazione dello stesso dovrà avvenire su strutture precedentemente autorizzate ed eventualmente collocate da terzi, della medesima natura di quella richiesta, o se il soggetto richiedente sarà tenuto alla fornitura, installazione e manutenzione del supporto.

- Se il soggetto interessato all'esposizione di segnali di indicazione privata, sarà tenuto alla fornitura, posa e manutenzione, del supporto di tali segnali, avrà l'obbligo di consentire, ad altri soggetti autorizzati, l'esposizione di segnali analoghi sui propri supporti, a fronte della compartecipazione pro quota di tali soggetti ai costi di fornitura posa e manutenzione. Tale costo non potrà superare la somma di € 170,00 riferito al 1° gennaio 2007 per ogni segnale, aggiornata annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo, pubblicato sulla gazzetta ufficiale.

IN PRESENZA DEL CONCESSIONARIO per la gestione della segnaletica, si procederà come segue:

- L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione degli impianti di segnaletica direzionale privata, autorizzati in capo allo stesso è a carico del Concessionario, a fronte della corresponsione del canone di noleggio dei segnali, da parte degli utenti.
- Il concessionario, ha l'obbligo di provvedere all'immediata rimozione dei segnali collocati da terzi sul medesimo impianto, non conformi alle Norme del presente piano oltre che a segnalare, agli uffici comunali competenti, la presenza di segnali direzionali privati e/o mezzi pubblicitari non conformi, in prossimità dell'impianto, per gli adempimenti di competenza e conseguente rimozione.

3 – AUTORIZZAZIONI

La collocazione di qualsiasi struttura segnaletica è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione da parte del comune, fuori e dentro il centro abitato, oltre che sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali. Per la procedura di rilascio delle autorizzazioni si rimanda al Titolo I art. 11 del presente Piano.

Sugli impianti di segnaletica verticale privata è consentita l'installazione di un solo pannello per ogni attività.

L'autorizzazione per l'installazione di impianti segnaletici su suolo privato necessita di autorizzazione preventiva del proprietario del suolo o del bene su cui sarà collocato il mezzo.

3.1- DOCUMENTAZIONE

L'Amministrazione comunale dovrà nominare un funzionario responsabile, incaricato di analizzare le istanze e concedere o negare le rispettive autorizzazioni. Può essere ulteriormente nominata una Commissione consultiva, formata da personale comunale adeguato, che potrà essere convocata dal funzionario responsabile, di cui è presidente, per chiarire eventuali dubbi o incertezze nel corso del procedimento.

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di strutture di segnaletica direzionale privata, deve presentare la relativa domanda all'Ufficio competente, il quale provvederà a far pervenire il tutto al funzionario responsabile, utilizzando il modello 1 oppure il

modello 2, a seconda che si tratti di una posizione DIAP oppure nuova posizione, allegando tutti gli elaborati progettuali richiesti.

Nel caso la richiesta di collocazione venga effettuata dal concessionario della segnaletica, le modalità per l'inoltro delle istanze e per l'esame delle stesse sono le seguenti:

Il concessionario per la gestione della segnaletica dovrà nella fase di inizio della propria attività sottoporre al vaglio dell'Amministrazione Comunale, un progetto organico di distribuzione su tutto il territorio comunale di tutti gli impianti segnaletici che intende collocare; il progetto potrà essere ampliato nel corso del periodo di concessione in funzione di nuove ulteriori esigenze che dovessero manifestarsi.

Il progetto dovrà essere così formulato:

- Cartografia in scala adeguata dove vengano rappresentati tutti i mezzi segnaletici che la concessionaria intende installare, recanti il numero di ubicazione di posizionamento per ognuno.
- Scheda di ubicazione con identificata la tipologia dell'impianto, misure di ingombro, fotografia della posizione con individuato il punto preciso di installazione
- Dichiarazione con la quale si attesti che l'intervento richiesto rispetta le norme del presente Piano
- In luogo delle autorizzazioni e/o nulla osta su menzionati, avendo inoltrato domanda, nel caso in cui tali Enti non provvedano a rispondere entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle istanze, la concessionaria per la gestione della pubblicità potrà presentare idonea dichiarazione ove attesti la presentazione delle istanze ai singoli Enti e la decorrenza dei termini previsti dall'art. 53 del D.P.R. 495/92 e s.m.i
- Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 675/96 e s.m.i..

Nel caso in cui il concessionario per la gestione della segnaletica intenda incrementare il numero degli impianti segnaletici, successivamente alla presentazione del progetto potrà inoltrare apposita dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) allegando la scheda come sopra definita per l'individuazione del punto ove sarà collocato il manufatto con in allegato una dichiarazione di conformità alle norme del presente Piano; esaminata la pratica, il Funzionario Incaricato, comunicherà entro 30 (trenta) giorni al concessionario, l'accoglimento o il rigetto della stessa, motivando, in caso di rigetto con quali norme del presente Piano questo contrasta; decorso tale termine la D.I.A. si intenderà accolta e la concessionaria potrà procedere all'esecuzione delle opere.

Il funzionario responsabile del procedimento, può sospendere la pratica per un massimo di 60 giorni per richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata da soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione. Trascorso tale termine, se non è pervenuta alcuna integrazione, il procedimento si intenderà annullato.

3.2- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

3.2.1 – PROCEDIMENTO A VALERE SU SCHEDE DI PROGETTO

L'ufficio ricevente la denuncia di inizio attività pubblicitaria provvede ad analizzare in ordine cronologico di ricevimento i D.I.A.P. verificando:

- la correttezza della compilazione del documento e dei relativi allegati;

- se la posizione richiesta è ricompresa nel progetto distributivo e la conformità dell'intervento con le previsioni del Progetto distributivo;

Nel caso in cui emergessero delle incompatibilità con le previsioni di progetto o vi fossero in capo a quel intervento delle D.I.A.P. precedentemente presentate, conformi, e/o in corso di validità, entro 30 giorni dal ricevimento dovrà provvedere a notificare la revoca del titolo indicando gli elementi di non conformità. In tal caso la stessa, ai fini della valutazione di D.I.A.P. successive, si considererà come non ricevuta.

In caso di esito positivo delle verifiche, il funzionario responsabile procederà secondo quanto riportato al paragrafo 11.3.1 delle presenti norme.

Nel caso in cui la domanda richiedesse l'installazione di più impianti, il funzionario responsabile potrà rilasciare l'autorizzazione per gli impianti conformi alle norme del presente Piano e richiedere integrazioni o negare l'autorizzazione per i restanti.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, intenda variare il messaggio esposto, deve farne domanda in marca da bollo, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ufficio Lavori Pubblici, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

L'eventuale modifica dello stato dei luoghi, rispetto a quanto rappresentato nelle schede di progetto (DIAP), consente agli Uffici Tecnici competenti di valutare la fattibilità del riposizionamento degli impianti pubblicitari riferiti alla scheda, nelle immediate vicinanze della posizione inizialmente prevista.

3.2.2 – PROCEDIMENTO IN ASSENZA DI SCHEDA DI PROGETTO

L'ufficio ricevente la domanda di autorizzazione, provvede inizialmente a verificare la ricevibilità dell'istanza, ovvero se questa è completa di tutta la documentazione richiesta a corredo; reputata ricevibile provvede a verificare l'inesistenza sul registro delle autorizzazioni di un'autorizzazione in corso di validità, o di un procedimento in corso di evasione, per il medesimo punto di localizzazione o per uno che può influenzare, dal punto di vista delle distanze quello oggetto di valutazione. In assenza di tale condizione, procede a confrontare il modulo per la determinazione delle distanze con le distanze prescritte dal Nuovo Codice della Strada.

In caso di esito positivo, il funzionario responsabile procederà secondo quanto riportato al paragrafo 11.3.2 delle presenti norme.

In caso di esito negativo, provvederà ad emanare provvedimento di diniego indicando le motivazioni di contrasto dell'istanza con le previsioni generali e/o particolari del presente Piano. Entro 60 giorni dalla presentazione della istanza di autorizzazione l'ufficio competente dovrà emanare l'apposito provvedimento di autorizzazione o di diniego.

Trascorso tale termine senza che sia stato emesso alcun provvedimento verrà a formarsi il "silenzio assenso" e l'interessato sarà autorizzato all'installazione del mezzo senza ulteriori atti espliciti da parte dell'Amministrazione. Il numero di autorizzazione sarà il numero di protocollo di ricevimento della domanda.

Nel caso in cui domanda richiedesse l'installazione di più impianti, il funzionario responsabile potrà rilasciare l'autorizzazione per gli impianti conformi alle norme del presente Piano e richiedere integrazioni o negare l'autorizzazione per i restanti.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, intenda variare il messaggio esposto, deve farne domanda in marca da bollo, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ufficio Lavori Pubblici, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

3.3- DURATA

Salva diversa indicazione, l'autorizzazione delle strutture di segnaletica permanenti ha validità per un periodo illimitato.

Per ragioni di carattere tecnico-amministrativo, l'amministrazione può revocare l'autorizzazione rilasciata, motivandone la causa.

3.4 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare alla presentazione della richiesta dell'autorizzazione, del rinnovo di essa, variazione del bozzetto pubblicitario o voltura, per diritti di istruttoria e segreteria, è quantificato in € 25,82 per ogni singolo impianto. In ogni caso il Regolamento Tariffario Comunale potrà modificare l'importo e le modalità applicative dei diritti sopra descritti. Per il concessionario della gestione della pubblicità su strutture di arredo urbano, il corrispettivo è rappresentato dalla contropartita dell'affidamento di tale concessione che sarà offerto dallo stesso e si intende sostitutivo di ogni altro onere con esclusione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

All'interno di ogni singola richiesta sono consentiti un numero massimo di quattro impianti o settori.

3.5 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

Rispettare nell'effettuare la pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente Piano.

Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti.

Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 228 del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.

Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.

Procedere alla rimozione e contestuale deposito presso il magazzino comunale di qualsiasi struttura abusiva di terzi collocata nel punto a lui autorizzato, notificando al comune l'avvenuta rimozione.

Stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato, a copertura dei rischi connessi all'installazione ed al mantenimento in opera del mezzo pubblicitario e/o segnaletico.

Regolarizzare l'autorizzazione mediante l'apposizione della marca da bollo di € 14,62 (o successive variazioni), come stabilito dal D.P.R. 642 del 26/10/1972 e s.m.i., entro 10 giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso questo non avvenisse l'autorizzazione non sarà valida e pertanto non si potrà procedere al relativo rinnovo.

E' fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all'esposizione di spazi temporanei.

Per ottenere la voltura dell'Autorizzazione dovrà essere presentata una richiesta, firmata da tutti gli interessati, e/o copia dell'Atto pubblico nel quale viene ufficializzata la cessione dell'attività. La voltura può essere concessa solo sull'intera autorizzazione e non su parte di essa.

Nel caso in cui l'impianto autorizzato necessiti di manutenzione potrà essere autorizzata, dietro apposita richiesta, la rimozione delle frecce di indicazione per massimo 1 settimana al mese.

3.6- TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni mezzo autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati

- > Amministrazione rilasciante
- > Soggetto titolare (completo di indirizzo della sede legale e del n. telefonico se esistente)
- > Numero dell'autorizzazione (n. di protocollo di ricevimento della domanda in caso di decorrenza dei termini)
- > Data dell'autorizzazione
- > Numero dell'impianto (richiesto solo per il concessionario)

4 – COLORI DI FONDO, DEI CARATTERI E DEI SIMBOLI

Nei segnali privati di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:

- a) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
- b) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
- c) bianco: per i segnali privati di indicazione alberghiera

Le scritte sui colori di fondo devono essere:

- a) nere: sul bianco;
- b) gialle: sul nero;
- c) bianco: sul marrone;

I simboli sui colori di fondo devono essere:

- a) neri o blu: sul bianco;
- b) bianchi: sul marrone e nero;
- c) grigio: sul bianco;

Le parole, i simboli ed i colori indicanti il logotipo delle ditte, possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole l'individuazione.

5 – VISIBILITÀ DEI SEGNALI VERTICALI

Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e assumere la posizione corretta per il raggiungimento della destinazione.

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione privati industriali, commerciali, artigianali e segnali privati di indicazione alberghiera sono indicativamente le seguenti:

TIPI DI STRADE	Industriale, commerciale, artigianale	Alberghiera
strade extraurbane principali	m 100	m 150
Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h)	m 30	m 50
Altre strade	m 30	m 50

Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti, o in caso di impedimenti oggettivi, le misure possono ridursi a seconda delle necessità, fermo restando che la collocazione avvenga garantendo una distanza minima di avvistamento, sufficiente a consentire l'adeguamento dell'utente della strada, alle indicazioni del segnale.

Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.

La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.

In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli con illuminazione propria, ancorché posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.

I segnali di direzione di cui all'articolo 128, all'interno dell'area di intersezione, devono essere disposti con orientamento tale da essere perfettamente visibili dalla corrente di traffico alla quale sono diretti e, a seconda della necessità, in uno dei punti più opportuni tra i seguenti:

- a) sulla soglia dell'intersezione;
- b) su apposite isole spartitraffico;
- c) al limite di uscita dell'intersezione

Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.

Per quanto riguarda le dimensioni, i formati, le iscrizioni, le lettere, i simboli e forma dovranno comunque rispettare le prescrizioni degli articoli 80, 125, 128 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.

6 – INSTALLAZIONE DEI SEGNALI VERTICALI

I segnali verticali di indicazione privati sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico, quando è necessario per motivi di sicurezza o non vi sia la possibilità materiale di posizionare un segnale in conformità alle Norme del presente Piano.

I segnali da ubicare sul lato della sede stradale devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.

Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.

Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme.

L'altezza minima dei segnali privati di indicazione è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m.

I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore.

In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilità del segnale stesso.

7 – CARATTERISTICHE DEI SOSTEGNI, SUPPORTI ED ALTRI MATERIALI USATI PER LA SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA

I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo, con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dal Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

È consentita l'installazione di un massimo di n. 6 segnali per ogni lato di ogni singolo impianto.

Il colore previsto per gli impianti di segnaletica verticale privata è il **verde foresta RAL 6005**

Le caratteristiche costruttive dei supporti dei segnali di indicazione privata, dovranno essere le seguenti:

Impianti ad un palo: impianto costituito da un sostegno di sezione tubolare i simile con diametro non inferiore a 80 mm e altezza massima non superiore a 3500mm. Eventuali parti sporgenti non potranno essere ad una altezza inferiore di 2,2m dal suolo. Il sostegno è completato da un tappo di chiusura superiore. L'ancoraggio al suolo avviene tramite anima in acciaio zincato affogata in plinto di CLS opportunamente dimensionato.

Nel caso in cui, il segnale sia installato su un singolo supporto di sezione circolare, l'impianto deve avere un sistema antirotativo, tale da impedire la rotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al suolo.

Impianti ad due pali: impianto costituito da due pali di sostegno di sezione tubolare i simile con diametro non inferiore a 80 mm e altezza massima non superiore a 3500, completati da tappi di chiusura superiore. L'ancoraggio al suolo avviene tramite anime in acciaio zincato affogate in plinti di CLS opportunamente dimensionati.

Tutte le superfici dei sostegni e dei supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.

Gli impianti indicati nell'allegato L sono intesi quali requisiti minimi di riferimento. Resta facoltà dell'amministrazione prevedere tramite gara modelli esteticamente o strutturalmente diversi per integrare e valorizzare l'arredo specifico della zona di ubicazione dell'impianto omogeneizzandosi al medesimo.

TITOLO III - LE PUBBLICHE AFFISSIONI

PREMESSA

In questa terza parte del Piano sono considerati gli impianti adibiti al servizio delle pubbliche affissioni. Il Comune, in base alla popolazione residente di circa 45.000 persone, apparteneva alla terza classe così come definita dall'art. 2 del D.Lgs 507/93 e s.m.i.

CRITERI DI PROGETTO

Gli impianti attualmente in uso sono riportati alle dimensioni standard, 140x100, 140x200, 200x140, in modo da poter utilizzare in modo ottimale i fogli 70x100 e loro multipli, poiché i manifesti delle diverse tipologie vengono forniti nelle dimensioni di cui sopra.

Gli impianti devono essere collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio da tutti i lati utilizzati per l'affissione. Gli impianti dovranno recare una targhetta con l'indicazione Città di Grugliasco - Impianto riservato affissioni (commerciali, istituzionali, funebri) - numero di individuazione e nel caso di impianti in concessione a privati il nome della ditta titolare della concessione.

QUANTITÀ E RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI

L'art. 1 comma 836 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 recita testualmente:

“Con decorrenza dal 1 dicembre 2021 è soppresso l’obbligo dell’istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l’obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.”

La minima superficie destinata alle pubbliche affissioni era stata -è- fissata in 18 m² ogni mille abitanti così come previsto dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e s.m.i., ora abrogato dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019. In base a tale valore la superficie prevista per il servizio delle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a 810 m², valore ritenuto congruo in riferimento alla normativa vigente

La ripartizione degli impianti affissionali/commerciali prevista all'Art. 35 del Regolamento per l'applicazione del C.U.P. Verrà perseguita gradualmente nel tempo con l'eliminazione o sostituzione degli impianti sulla base delle esigenze manutentive e di rinnovamento.

CENSIMENTO

Sulla base dei risultati del censimento, i quantitativi e la ripartizione delle superfici di affissione risultano essere:

SUPERFICIE TOTALE	804,8 m ²	
• affissioni istituzionali	28,6%	(230,3 m ²)
• affissioni funebri	3,2 %	(25,7 m ²)
• affissioni commerciali	68,2 %	(548,8 m ²)
• affissioni dirette	157 m ²	

PROGETTO

Il nuovo schema distributivo è stato progettato tenendo conto delle particolari esigenze di superficie e di distribuzione dell'impiantistica necessaria per garantire un servizio adeguato su tutto il territorio, tale schema distributivo prevede un incremento totale di superficie pari a 1047 m². Le posizioni degli impianti così come la loro dimensione e destinazione sono quelle definite nell'**Allegato B**.

SUPERFICIE TOTALE	1047 m ²	
• affissioni istituzionali	22,2 %	(232,4 m ²)
• affissioni funebri	4,7 %	(49 m ²)
• affissioni commerciali	70,1 %	(734,4 m ²)
• affissioni Sogg. Art.20	3 %	(31,2 m ²)
• affissioni dirette	30 m ² oltre la superficie adibita al servizio pubbliche affissioni.	

In questo progetto si è dato largo spazio agli standardi poiché questi hanno la qualità di fornire un servizio efficiente all'affissione e duraturo nel tempo, non creano problematiche con privati, proprietari di edifici, come invece potrebbero dare le tabelle a muro,

UBICAZIONE

Le superfici da destinare alle pubbliche affissioni sono calcolate nel presente Piano. L'utilizzo di muri di recinzione, di sostegno, di proprietà privata non comporta alcun compenso o indennità a favore dei rispettivi proprietari nel caso in cui questi acconsentano.

ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

Viene attribuita a soggetti privati la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato concessionario nel rispetto di tutte le norme previste nel presente Piano. La superficie da destinare ad affissione diretta è fissata nella misura del 20 % della superficie minima prevista; in base a tale percentuale la superficie prevista per le affissioni diretta risulta essere di **162 m²**

Lo spazio utile di tali impianti non potrà essere diverso dai seguenti formati: 140x200; 200x140; 600x300.

Detti spazi saranno concessi ai privati mediante domanda di autorizzazione, allegando alla domanda la documentazione di seguito descritta:

- Un progetto in scala adeguata delle viste dell'impianto con l'indicazione dei materiali e misure e di una planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
- Un' autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- Una dichiarazione che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Piano;
- Eventuale autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo o dell'immobile su cui dovrà essere realizzata l'opera.

Permane l'obbligo del pagamento del C.U.P. ai sensi della Legge n. 160/2019, nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le norme ed autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Gli impianti forniti e installati dal privato dovranno rispettare le caratteristiche costruttive generali degli impianti per le pubbliche affissioni previsti dal Piano o potranno avere caratteristiche migliorative.

Per la procedura di rilascio delle autorizzazioni si rimanda al Titolo I art. 11 del presente Piano.

6- TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI NUOVI IMPIANTI PER AFFISSIONE

La suddivisione tra le tipologie di impianti ed il loro utilizzo dovrà essere corrispondente ai seguenti criteri generali:

6.1- DESTINAZIONE D'USO

Relativamente alle affissioni pubbliche, i mezzi pubblicitari sono classificati in funzione della loro destinazione d'uso in:

- **Impianti per affissioni istituzionali**

Rientrano in questa tipologia gli impianti preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico, effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico senza fine di lucro;

- **Impianti per affissioni funebri**

Rientrano in questa categoria gli impianti che sono utilizzati per le affissioni degli avvisi mortuari, e/o ringraziamenti;

- **Impianti per affissioni commerciali**

Rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti all'esposizione periodica di messaggi pubblicitari.

Gli impianti saranno riservati ad uno specifico utilizzo che sarà evidenziato dalla dicitura "Riservato alle affissioni" riportata sulla parte superiore dell'impianto stesso. I manifesti dovranno quindi rispettare la destinazione degli impianti, ovvero non potranno essere collocati manifesti commerciali su impianti destinati all'affissione di manifesti istituzionali o viceversa.

6.2- TIPOLOGIE E FORMATI

Gli impianti inseriti nel progetto saranno gli unici spazi sui quali, successivamente all'adozione del Piano in via definitiva, sarà permessa l'affissione di manifesti. I formati utilizzati sono i seguenti:

Stendardi/cartelli: sono composti da pannelli adeguatamente fissati su pali di sostegno a terra. Possono essere utilizzati su di una sola facciata o su entrambe le facce. Le dimensioni di esposizione (base x altezza), sono le seguenti:

cm 140 x 100; cm 140 x 200; cm 200 x 140; cm 600 x 300 (poster)

Tablette murali: sono composte da pannelli adeguatamente fissati al muro. Il loro utilizzo è limitato ad una sola facciata. Le dimensioni di esposizione (base x altezza) sono le seguenti:

cm 140 x 100; cm 140 x 200; cm 200 x 140

Gli impianti potranno essere dotati di un ulteriore spazio pubblicitario oltre a quello riservato all'affissione, come visibile dalle caratteristiche tecniche allegate, utilizzabile per l'esposizione di pubblicità permanente o messaggi istituzionali e comunque indipendente dall'affissione. Gli impianti previsti nel nuovo schema distributivo possono quindi essere tutti provvisti di spazio pubblicitario, successivamente denominato sopralzo.

Nel caso in cui l'interessato intendesse collocare un sopralzo, dovrà seguire le previsioni normative per il rilascio dell'autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 11 del TITOLO I "LA PUBBLICITÀ ESTERNA".

Il soggetto interessato all'ottenimento di un'autorizzazione alla collocazione di un sopralzo dovrà preventivamente verificare se l'intervento che intende eseguire, ricade su un impianto

previsto nel “Progetto distributivo degli impianti destinati alle pubbliche affissioni”, allegato “B” del presente Piano.

La documentazione che questo dovrà presentare in allegato all’istanza, sarà differente se:

1. si intende collocare un sopralzo su un impianto **previsto nel progetto distributivo** succitato;
2. se si intende collocare un sopralzo su un impianto **non previsto nel progetto distributivo** succitato.

Nel primo caso si dovrà utilizzare il Modello 1, DIAP.

Nel caso in cui un privato intendesse collocare un nuovo impianto affissionale dotato di sopralzo pubblicitario, al di fuori delle posizioni previste nel “Progetto distributivo degli impianti destinati alle pubbliche affissioni”, allegato “B” del Piano, dovrà procedere secondo le modalità descritte all’art. 11 della sezione “LA PUBBLICITÀ ESTERNA” per l’ottenimento dell’autorizzazione alla collocazione, considerandolo come impianto pubblicitario di servizio (Art. 47 c.7 del D.P.R. 495/92) ovvero utilizzando il Modello 2.

Se la domanda prevede l’installazione di più impianti pubblicitari, il funzionario responsabile può rilasciare l’autorizzazione per gli impianti conformi alle norme del presente Piano e richiedere integrazioni o negare l’autorizzazione per i restanti.

6.3- MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La pulizia degli impianti è effettuata a cura e spese del servizio pubbliche affissioni, con intervalli di tempo non superiori ai sei mesi. La pulizia consiste essenzialmente nella rimozione dello strato di manifesti affissi e nell’eventuale lavaggio dell’impianto.

In caso di impianti aventi un’ulteriore spazio pubblicitario abbinato, la manutenzione degli stessi è di competenza dell’azienda che utilizza tale area per l’esposizione di pubblicità.

6.4- DURATA E DECORRENZA

L’autorizzazione decorrerà dalla data di rilascio della medesima o dalla formazione del “silenzio assenso”, ovvero 30 giorni successivi alla data di ricevimento del D.I.A.P., o 60 giorni successivi alla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’Amministrazione comunale, in assenza di revoca, sospensiva o provvedimento di diniego, risultando pertanto indipendente dalla data di collocazione del mezzo.

Per i mezzi pubblicitari da collocarsi su suolo o immobili di proprietà diversa dall’Ente autorizzante, il soggetto interessato alla posa deve ottenere esplicita autorizzazione da parte del soggetto proprietario; per tanto l’autorizzazione comunale ottenuta ai sensi degli artt. 11.3.1 o 11.3.2 del presente Piano non è sufficiente per la collocazione del mezzo pubblicitario.

Per i mezzi pubblicitari da collocarsi su suolo pubblico, con l'autorizzazione ottenuta ai sensi degli artt. 11.3.1 o 11.3.2 del presente Piano si intende rilasciata anche l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico in quanto atto endogeno al procedimento amministrativo.

Salva diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.

Il soggetto titolare dell'autorizzazione deve provvedere entro 60 giorni alla collocazione dell'intero impianto pubblicitario autorizzato, pena la decadenza del titolo autorizzativo.

Al termine dei lavori di installazione, il soggetto autorizzato dovrà provvedere, e comunque entro i 60 giorni dalla data dell'autorizzazione, a redigere ed inoltrare all'ufficio Lavori Pubblici il verbale di fine lavori, indicando sullo stesso il dettaglio con l'ubicazione degli impianti installati, documentazione fotografica e copia della ricevuta di pagamento dell'imposta sulla pubblicità rilasciata dall'Ufficio Tributi relativa alla specifica autorizzazione.

6.5 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare alla presentazione della richiesta dell'autorizzazione, del rinnovo di essa, variazione del bozzetto pubblicitario o voltura, per diritti di istruttoria e segreteria, è quantificato in € 25,82 per ogni singolo impianto. In ogni caso il Regolamento Tariffario Comunale potrà modificare l'importo e le modalità applicative dei diritti sopra descritti. Per il concessionario della gestione della pubblicità su strutture di arredo urbano, il corrispettivo è rappresentato dalla contropartita dell'affidamento di tale concessione che sarà offerto dallo stesso e si intende sostitutivo di ogni altro onere con esclusione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

All'interno di ogni singola richiesta sono consentiti un numero massimo di quattro impianti o settori.

6.6 – RINNOVI

Le richieste di rinnovo d'autorizzazione vanno presentate nel periodo compreso tra i 60 giorni prima ed il giorno della scadenza dell'autorizzazione stessa e si intendono prevalenti rispetto a richieste di autorizzazione prevenute da soggetti diversi dal titolare per la medesima tipologia d'intervento se presentata entro i termini.

La richiesta, per essere considerata rinnovo dell'autorizzazione, dovrà riportare in allegato una dichiarazione del soggetto richiedente, attestante che nessuna delle condizioni e degli elementi dichiarati in sede di prima istanza, sono mutate alla data di inoltro del rinnovo e una copia fotostatica dell'originale autorizzazione e di eventuali rinnovi. Dovrà inoltre riportare la dichiarazione regolarità alla data odierna con i versamenti dell'imposta sulla pubblicità ovvero del C.U.P. per le esposizioni pubblicitarie. Eventuali mezzi pubblicitari presenti in prossimità

dell'impianto da rinnovare ed autorizzati successivamente a questo non pregiudicheranno la possibilità di rinnovo.

Nel caso in cui la richiesta di rinnovo non venga presentata dal soggetto interessato entro i termini utili, il rinnovo non potrà essere rilasciato e dovrà essere richiesta nuova autorizzazione che verrà parificata ed evasa sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento.

6.7- TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni mezzo autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati

- Amministrazione rilasciante
- Soggetto titolare (completo di indirizzo della sede legale e del n. telefonico se esistente)
- Numero dell'autorizzazione (n. di protocollo di ricevimento della domanda in caso di decorrenza dei termini)
- Data dell'autorizzazione
- Numero dell'impianto (richiesto solo per il concessionario)
- Data di scadenza

7- CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare o similare e dovranno essere realizzate in alluminio, verniciati con polveri di poliestere.

Il colore delle strutture dovrà essere **verde foresta RAL 6005**.

I cartelli utilizzati per l'affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice in alluminio e di una superficie, per l'affissione del manifesto, in lamiera zincata dello spessore di 10/10.

Tutti gli impianti d'affissione dovranno essere dotati alla sommità di una cimasa in metallo idonea a segnalare la tipologia dell'impianto e recante il nome del Comune.

Le caratteristiche tecniche degli impianti sono visibili nell'allegato "L" del presente Piano e risultano essere vincolanti per le tipologie rappresentate; altre tipologie non rappresentate nelle schede allegate dovranno comunque uniformarsi alle stesse per estetica complessiva, materiali di costruzione, colorazioni delle verniciature e foggia.

Gli impianti indicati nell'allegato L sono intesi quali requisiti minimi di riferimento. Resta facoltà della P.A. prevedere tramite gara modelli esteticamente o strutturalmente diversi per integrare e valorizzare l'arredo specifico della zona di ubicazione dell'impianto omogeneizzandosi al medesimo.

8- NORME GENERALI

Tutti gli impianti di cui il presente Piano relativamente alla sezione affissioni, si intendono autorizzati con l'approvazione del Piano stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

9- ENTRATA IN VIGORE

Il Nuovo schema distributivo delle pubbliche affissioni adottato dall'Amministrazione previo, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

Il Piano potrà essere sottoposto a revisione annuale per effetto di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

TITOLO IV – LE INSEGNE DI ESERCIZIO

1- TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI

DEFINIZIONE

Art. 47 Comma 1 - INSEGNA DI ESERCIZIO -

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce "targa" un manufatto rigido, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc...) apposto sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede dell'attività o nelle immediate vicinanze.

Le insegne di esercizio sono pertanto considerate tali solamente se installate in corrispondenza della sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. Non è quindi consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell'esercizio se non considerando il manufatto come impianto di pubblicità esterna e pertanto regolamentato dai contenuti del Titolo 1. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività e poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo di pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

Sono considerate insegne di esercizio anche immagini, messaggi o loghi posizionati secondo le prescrizioni descritte al precedente comma che pubblicizzano prodotti trattati dall'esercizio commerciale o ricettivo.

Non sono da considerarsi invece insegne di esercizio le immagini che, pur facendo riferimento ad attività relative all'esercizio commerciale o ricettivo, non contengono scritte, messaggi o loghi di alcun genere.

Non sono da considerarsi insegne di esercizio tutte le strutture utilizzate per segnalare e facilitare l'individuazione di servizi di pubblica utilità quali, a scopo esemplificativo e non limitativo, luoghi di pronto soccorso medico, ospedali, vigilanza, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ecc... La loro installazione è quindi effettuata in deroga alle norme contenute nel presente Piano.

Il presente titolo regola anche le insegne come di seguito classificate, da collocarsi su immobili e pertinenze di proprietà comunale e/o in concesse in gestione.

CLASSIFICAZIONE DELLE INSEGNE

Al fine di individuare delle categorie tra le diverse tipologie di insegne, nel Piano si farà riferimento alla seguente classificazione:

1. Caratteristiche costruttive

In funzione delle principali caratteristiche di costruzione si individua la seguente classificazione :

- Tipologia 1 - Insegne con lettere singole scatolate
- Tipologia 2 - Insegne a cassonetto
- Tipologia 3 - Insegne a pannello
- Tipologia 4 - Insegne con tubi al neon
- Tipologia 5 - Insegne speciali (a messaggio scorrevole, variabile o proiettato) o totem
- Tipologia 6 - Decorazioni di vetrine o muri con tecniche pittoriche e/o vetrofanie
- Tipologia 7 - Targhe professionali

1. Modalità di installazione

In funzione della modalità di inserimento e collocazione si identificano le seguenti caratteristiche:

- Frontali in aderenza alla facciata dell'edificio o a manufatti costituenti pertinenze accessorie dello stesso
- Bandiera orizzontale
- Bandiera verticale
- A tetto o su pensilina di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali.
- Su struttura portante posizionata al suolo

1. Illuminazione

In funzione della tipologia di illuminazione si distinguono le seguenti categorie:

- Non luminose
- Illuminate
- Luminose

FORME PARTICOLARI DELLE INSEGNE

Sono invece considerate forme particolari di insegne quella costituite da:

- a. Insegne temporanee. Sono insegne che per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato non hanno lo scopo di esposizione permanente. Tali insegne dovranno essere diverse dall'eventuale progetto delle insegne definitive. La durata massima complessiva di tali autorizzazioni non potrà superare i centoottanta giorni consecutivi, rinnovabili, dietro specifica nuova richiesta, per altri centoottanta giorni e per una sola volta. Possono essere considerate insegne temporanee anche striscioni collocati in aderenza alla facciata o nelle pertinenze accessorie dell'edificio commerciale, industriale o direzionale, ovvero nella parte bassa di edifici residenziali ospitanti attività commerciali. I mezzi pubblicitari in genere che pubblicizzano la vendita di immobili o parti di essi, sono da considerarsi insegne temporanee e, nel solo caso di immobili in costruzione, la durata delle autorizzazioni potrà essere pari alla durata del cantiere.
- b. Cartelli temporanei. Sono mezzi reclamizzanti le vendite straordinarie, promozioni (conseguenti alle comunicazioni ai sensi delle leggi 80/80, 130/91 e s.m.i.), e cartelli di prossima apertura. Sono ammessi esclusivamente se riferiti alla promozione in corso, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa. Non sono ammessi cartelli, manifesti o altri mezzi provvisori collocati al di fuori dello spazio offerto dalle vetrine.

MESSAGGI PUBBLICITARI SULLE INSEGNE

Su ciascuna insegna installata ai sensi del presente Piano, ad eccezione delle insegne a bandiera, può essere autorizzata la destinazione di una superficie non superiore 50 % per la diffusione di grafica non appartenente all'attività esercitata ma ad uno o più gruppo di prodotti/marche commercializzati nell'esercizio.

Le limitazioni all'utilizzo dello spazio per l'inserimento di "denominazioni o marchi" diversi da quelli del titolare non si applicano nei soli casi in cui, dietro documentazione, sia dimostrata l'esistenza di un contratto di concessione, di franchising, di agenzia, di rappresentanza esclusiva autorizzata.

In tutti i casi in cui esistano dubbi interpretativi relativamente ai rapporti di interdipendenza fra il richiedente e la Casa produttrice, l'Amministrazione Comunale si rimetterà al parere del Funzionario responsabile del procedimento.

I messaggi presenti nelle insegne di esercizio ed esposti su tutto il territorio comunale devono essere assolutamente rispettati i principi di rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e di rispetto per la posizione delle persone che frequentano tale zona.

2- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO

2.1- NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

Nell'ambito di edifici sottoposti a vincoli di tutela artistica e architettonica di cui all'art. 7.9 del Titolo I alla voce "edifici tutelati", non può essere autorizzata la collocazione di insegne se non previo consenso della Soprintendenza ai beni ambientali. Potrà essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e nei luoghi adiacenti, di targhe ed altri mezzi, solamente se realizzati con materiali e stili compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti. Nell'ambito degli edifici elencati all'art. 7.9 del Titolo I il funzionario responsabile del procedimento potrà avvalersi del parere della commissione edilizia per rilasciare l'autorizzazione relativa alla collocazione dell'insegna richiesta.

Su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sul muro di cinta dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, è vietato collocare insegne di esercizio private.

In corrispondenza degli immobili prospicienti la P.zza 66 Martiri, il tratto di Via Lupo compreso tra la medesima e la P.zza Marconi, e la P.zza Marconi stessa, è vietata la collocazione di mezzi pubblicitari luminosi. I mezzi pubblicitari da collocarsi dovranno armonizzarsi con le caratteristiche architettoniche degli immobili e dell'ambiente circostante. In tale ambito il funzionario responsabile del procedimento potrà avvalersi del parere della commissione edilizia per rilasciare l'autorizzazione relativa alla collocazione dell'insegna richiesta.

Le insegne devono essere collocate in modo da non ostacolare in alcun modo la visibilità dei segnali stradali.

In tutto il territorio comunale le insegne non potranno comunque essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature, cantonate in bozze, né interessare portici con archi, e relative strutture architettoniche. Sono pertanto vietate le installazioni di insegne definitive sui parapetti di balconi, nelle arcate frontali e nelle arcate di testa dei portici.

Le insegne non dovranno compromettere i rapporti aeroilluminanti dei locali, così come fissati dalle vigenti norme igienico-edilizie.

Se le strutture sono installate su un passaggio pedonale, devono essere rispettate le distanze utili previste dai regolamenti per il passaggio di disabili ed in ogni caso non compromettere la funzionalità dello stesso.

Le targhe relative alle attività svolte all'interno dello stabile dovranno essere collocate sull'edificio in una zona dedicata e limitrofa all'accesso principale dello stesso. Le targhe dovranno essere uniformi per dimensione.

MATERIALI, FORME E COLORI

Tutte le insegne di esercizio dovranno essere realizzate con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

L'installazione di insegne a lettere singole scatolate ed a tubi al neon, e non dotate di pannello di fondo, dovrà essere realizzata in modo tale che anche il colore del sottostante telaio si armonizzi con i colori dell'insegna e dell'edificio. È ammesso l'utilizzo di tutti i materiali comunemente impiegati nella fabbricazione delle insegne.

ILLUMINAZIONE

Nel caso in cui l'insegna di esercizio sia luminosa o illuminata, il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato in conformità alle norme vigenti. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, cavi, ecc..) dovranno essere occultati o sistemati in posizioni ordinate e non casuali.

La possibilità di utilizzare un sistema di illuminazione sarà soggetta alle seguenti condizioni:

- collocazione degli apparecchi illuminanti in modo tale che il loro punto più basso si venga a trovare ad un'altezza di almeno m.3,00 dal piano del marciapiede e, dove questo manchi, ad almeno m.5,10 dal piano stradale.
- le luci alogene e similari, sono ammesse purché protette da un cristallo temperato atto a contenere la proiezione di frammenti nel caso di esplosione della lampada
- la sporgenza dal filo del fabbricato in caso di presenza di marciapiede dovrà essere inferiore di almeno cm.50 rispetto alla larghezza del marciapiede stesso se collocata ad un'altezza compresa tra i 3,00 e 5,10 m mentre potrà raggiungere la larghezza intera del marciapiede in caso di collocazione ad un'altezza superiore ai 5,10 m; in assenza di marciapiede, stante la collocazione ad un'altezza superiore ai 5,10 m potrà sporgere di 1 m rispetto alla facciata dell'edificio.
- Le prescrizioni sopra indicate dovranno essere rispettate anche all'interno delle aree pedonali ove è consentito l'accesso agli automezzi per carico\scarico merci o per i residenti. Tuttavia, nel caso sia salvaguardato uno spazio, completamente libero, per la circolazione veicolare, di larghezza utile non inferiore a m 3,50, la collocazione potrà comunque avvenire ad un'altezza compresa tra i 3,00 e 5,10 m, indipendentemente dall'esistenza o meno di marciapiedi.
- la soluzione proposta dovrà armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante
- non è consentita l'esposizione di raggi laser o di altri tipi di fasci luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste.

- le insegne di esercizio luminose, per luce propria o per luce indiretta, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. E' consentita l'installazione di apparecchi proiettanti messaggi pubblicitari su pareti di immobili, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza.

INSEGNE A BANDIERA – NORME GENERALI - PRESCRIZIONI

Le insegne a “bandiera” verticali possono essere completate su un solo lato, o superiore o inferiore, da un'insegna orizzontale. Non sono ammesse insegne verticali disposte su due file parallele. Non sono ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell'edificio interessata da portici, salvo che per le deroghe concesse agli esercizi di interesse pubblico primario (croci di farmacie, ambulatori e pronto soccorso, ospedali, polizia, insegne di rivendita di sali e tabacchi, ecc..)

Per le insegne a bandiera, la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell' ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto m 1,00.

La dimensione dell'insegna verticale potrà essere pari a massimo 4 metri lineari con sviluppo in altezza senza superare il limite di gronda.

L'altezza dal suolo, misurata dal punto inferiore dell'insegna, non potrà essere inferiore a m 3 dal piano del marciapiede, purché l'insegna risulti arretrata rispetto al filo dello stesso di almeno cm 50. Nel caso in cui l'insegna ricada sulla sede stradale o non sia possibile arretrarla di 50 cm rispetto al filo del marciapiede, l'altezza del bordo inferiore non potrà essere inferiore a 5,10 m dal piano stradale.

L'installazione non potrà essere effettuata a meno di cm 50 dallo spigolo dell'edificio e, nel caso di facciate contigue la collocazione dovrà avvenire preferibilmente in corrispondenza dei muri di confine.

INSEGNE FRONTALI – NORME GENERALI - PRESCRIZIONI

E' ammessa l'installazione di insegne frontali, ovvero parallele al piano della facciata dell'edificio, anche ospitante più attività, nel rispetto di quanto prescritto dall'Art. 22 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e le Pubbliche Affissioni (DCC 17 del 26 febbraio 2003).

Le insegne frontali devono avere una sporgenza massima, rispetto al filo del muro, di 20 cm.

La superficie delle insegne deve essere calcolata “vuoto per pieno”.

Le insegne frontali possono essere collocate al di sopra del vano di porte e vetrine dell'esercizio e dovranno avere la larghezza pari alla larghezza dell'apertura. Le medesime insegne frontali potranno essere contenute anche nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave di porte e vetrine dell'esercizio, al filo interno della muratura o del vetro senza tuttavia comportare una riduzione dell'illuminazione naturale minima prevista.

Sono da considerarsi insegne frontali anche quelle collocate tra le aperture di porte e vetrine fermo restando che le medesime dovranno avere superficie non superiore a mq 1,00, limite superiore ad un'altezza non eccedente i m 2,20 e sporgenza non superiore a cm 4,00;

Per le insegne illuminate da luce indiretta si rimanda all'art. 2.3 del presente Titolo IV.

DECORAZIONE DI VETRINE O MURI

L'apposizione di vetrofanie o altre tipologie di decorazioni e comunicazioni è ammessa solo se attinente all'attività esercitata. All'interno della zona "A" le vetrofanie e le pitture murali dovranno essere accuratamente studiate. Dovranno essere evitate, in tutte le zone, realizzazioni che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie e disordinate.

L'apposizione di vetrofanie o le decorazioni pittoriche su vetro non devono comportare una riduzione dell'illuminazione naturale dei locali minima prevista.

CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI E DI ESERCIZIO

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate o negli stipiti della porta o, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm 50 x 30 cadauna. Se nella stessa posizione sono inserite diverse targhe, le stesse dovranno essere uniformi dal punto di vista dimensionale. Possono essere integrate con simboli o marchi dell'attività.

È consentita la collocazione di targhe professionali anche in corrispondenza degli accessi alle aree private nonché lateralmente alla porta di ingresso (es. cancelli pedonali).

VETRINETTE PORTA-MENU

Gli esercizi di ristorazione hanno l'obbligo di esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi, in posizione ben visibile. Le stesse potranno essere inserite in idonee strutture, anche illuminate, che dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto dello stipite o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio. Nei casi in cui non sia possibile una diversa collocazione, potrà essere autorizzata l'installazione di una vetrinetta porta-menù esterna sulla facciata, a lato di ciascun ingresso qualora siano prospicienti su strade diverse, ed aventi dimensioni massime di cm 50 di base e 70 di altezza.

BACHECHE

Le bacheche installate a muro non potranno sporgere, su suolo pubblico, per più di 20 cm ed avranno dimensioni massime pari ad 1 mq. Per sporgenze superiori a 4 cm deve essere garantito, a norma di legge, lo spazio necessario al transito dei disabili su sedia a ruote. Non potranno, inoltre, essere posizionate ortogonalmente al senso di marcia.

TENDE

Manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente, a protezione di vetrine e/o ingressi. Nel caso in cui le tende riportino messaggi pubblicitari non riconducibili ad insegne d'esercizio di cui al presente titolo, seguono le medesime norme previste per la posa di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui al TITOLO I. Diversamente si applicano le norme del presente Titolo. Parallelamente all'asse della strada è consentito riportare sulla tenda l'insegna di esercizio dell'attività. Le tende possono essere ubicate esclusivamente in aggetto su marciapiedi o percorsi pedonali – ciclabili separati dalla carreggiata stradale. L'altezza minima del filo inferiore dovrà essere pari a m 2,20. La sporgenza non dovrà superare la larghezza del marciapiede né ostacolare in alcun modo il transito pedonale. Nelle aree pedonali ove è consentito l'accesso agli automezzi per carico\scarico merci o per i residenti, nel caso sia salvaguardato uno spazio, completamente libero, per la circolazione veicolare, di larghezza utile non inferiore a m 3,50, la collocazione potrà comunque avvenire ad un'altezza non inferiore a m 2,20 indipendentemente dall'esistenza o meno di marciapiedi.

INSEGNE SUI CENTRI COMMERCIALI

La collocazione delle insegne d'esercizio relative alle attività interne ai centri commerciali, potranno seguire appositi progetti specifici, approvati dalla Commissione Edilizia contenenti previsioni in deroga alle prescrizioni del presente Piano. In assenza dei predetti progetti, la collocazione di mezzi pubblicitari in genere, nei centri commerciali, sarà soggetta integralmente alle norme contenute nel presente titolo.

3- DOMANDE E MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

L'installazione e la variazione di insegne di esercizio da posizionare nell'ambito del territorio comunale è soggetta ad autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Piano.

La documentazione da inoltrarsi dovrà essere redatta in lingua italiana su apposito modulo predisposto e fornito dall'Amministrazione, sottoscritta digitalmente e indirizzato allo Sportello Unico per l'Edilizia esclusivamente a mezzo PEC (urbanistica.gru@legalmail.it)

L'istanza dovrà essere corredata da tutti gli allegati richiesti e riportati sull'apposito modulo fornito dall'Amministrazione.

Le domande incomplete non potranno essere esaminate se non opportunamente integrate dei dati e dei documenti mancanti. Qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione le stesse verranno archiviate.

Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere anche più insegne purché riferite ad una singola sede.

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande complete in ogni parte o 60 giorni dal completamento delle integrazioni, lo Sportello Unico per l'Edilizia deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne di esercizio e simili.

L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio e ha durata illimitata, fatta salva la possibilità di revoca da parte dell'Amministrazione comunale.

L'autorizzazione decade quando:

1. non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata
2. non venga utilizzata entro il termine di 120 giorni dalla data di rilascio, salvo proroga al massimo di ugual periodo e su richiesta degli interessati
3. nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione.

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Per limitate tipologie di insegne, definite dal "Regolamento Comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni" è possibile seguire una procedura semplificata per l'ottenimento dell'autorizzazione alla collocazione del mezzo.

VARIAZIONI

Per variazione si intende la sostituzione dell'insegna preesistente, con altra avente caratteristiche diverse per tipologia di realizzazione, colori, ingombri e dimensioni. Quando si desidera apportare qualsiasi variazione alle insegne esposte, dovrà essere presentata domanda a norma dell'art. 3 del presente Titolo e prima di procedere dovrà essere conseguita preventivamente la necessaria autorizzazione.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve farne domanda secondo le modalità sopra indicate.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle insegne e delle loro strutture di sostegno
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento della condizioni di sicurezza
- adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze
- provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune.

ANTICIPATA RIMOZIONE

Nel caso di rimozione dell'insegna, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere l'insegna entro la data che sarà precisata nell'ordinanza di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione dell'insegna nei termini stabiliti, la stessa verrà considerata abusiva ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al successivo articolo 3.7

INSEGNE ABUSIVE

Sono considerate abusive la insegne esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.

Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata ad insegne già in opera.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa all'insegna né può costituire titolo di legittimazione dell'insegna medesima.

Sono considerate abusive quelle insegne per le quali sono stati omessi i dovuti pagamenti dell'imposta di pubblicità o di quant'altro previsto da leggi e regolamenti.

Nel caso di esposizione di insegne abusive, si applicano oltre alle sanzioni amministrative per l'importo previsto dal regolamento comunale, anche quelle tributarie, fino all'avvenuta rimozione delle insegne abusive.

4- NORME TRANSITORIE

Le insegne esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Piano, ed in contrasto con esso, potranno essere mantenute in opera, purché regolarmente autorizzate in precedenza ed in regola con i dovuti pagamenti dell'imposta.

Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alla norme del presente Piano quando si richieda, da parte dell'utente, la modifica o la sostituzione.

Oltre a quanto stabilito dalle sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, qualunque violazione del presente Piano, sarà sottoposta alle sanzioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Le sanzioni saranno promanate dai soggetti cui compete l'espletamento dei servizi di polizia stradale ricompresi nell'art. 12 del D.lgs 285/92.

5 – PREVALENZA NORMATIVA

Le norme contenute al presente titolo devono intendersi prevalenti rispetto a quelle, disciplinanti i medesimi argomenti, contenute nel Regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

ALLEGATI

I seguenti allegati fanno parte integrante delle "Norme di attuazione" del Piano generale degli impianti pubblicitari:

- Allegato A** *CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI.*
- Allegato B** *PROGETTO DISTRIBUTIVO DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI.*
- Allegato C** *TABELLE DI RIEPILOGO DEL PROGETTO DISTRIBUTIVO DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI.*
- Allegato D** *CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.*
- Allegato E** *TABELLE DI RIEPILOGO DEL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.*
- Allegato F** *PROGETTO DISTRIBUTIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.*
- Allegato G** *DOCUMENTAZIONE E DATABASE IN FORMATO ELETTRONICO CONTENUTA IN CD-ROM.*
- Allegato H** *CARTOGRAFIE DI RIFERIMENTO (escluso parte IV).*
- Allegato I** *ABACO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA..*
- Allegato L** *SCHEDE TECNICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI DISCIPLINATI DAL PIANO.*
- Allegato M** *MODULISTICA.*